

OMNIA *i*USTITIAE

ANNO XVII NUMERO 1
Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

EDITORIALE
Dicisette anni
ben portati!

VOCI DAL PALAZZO
DI GIUSTIZIA
Lettera del Presidente del COA
agli iscritti

HISTORIA
ET ANTIQUITATES
La peste del 1656

NOTIZIE DAL CONSIGLIO
DELL'ORDINE
Iniziative adottate a sostegno
degli avvocati alla luce dell'emergenza
sanitaria determinata dal Covid-19



**Periodico Quadrimestrale
dell'Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore**

Registrazione presso il Tribunale
di Nocera Inferiore
n. 184 del 23.02.2004

Presidente

Guido Casalino

Direttore Editoriale

Luigi Ciancio

Direttore Responsabile

Marianna Federico

Comitato di Redazione

Lucia Apuzzo

Marianna Arpaia

Barbara Barbato

Carmela Bonaduce

Antonio Coppola

Maria Coppola

Maria Grazia Coppola

Renata Gaeta

Adriano Giallauria

Gianluca Granato

Eliana Libroia

Emiliana Matrone

Andrea Milo

Angelo Mondelli

Marianna Polito

Francesco Ricciardi

Gaetano Riccio

Giuseppina Romano

Eleonora Stefanelli

Rossella Ugliano

Hanno collaborato a questo numero

Ludovica Adamo

Gennaro Stefano Del Verme

Alfonso Varlese

Segretario di Redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Proposte e suggerimenti ai contatti

Ordine degli Avvocati

di Nocera Inferiore

Tel./Fax 081.929600 - 081.927432

e.mail:

omniaiustitiae@foronocera.it

Progetto grafico a cura di

Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,
che dovrà essere inviato su supporto magnetico
formato Word, non sarà restituito

In copertina:

Gennaro Villani

Lavandaie sul fiume Sarno

Realizzazione Editoriale

Altrastampa Edizioni

cell. 338.7133797

altrastampa@libero.it

Le immagini a corredo di questo numero sono
tratte dal web

© 2020 Foto

Altrastampa Edizioni

© 2020 Testi


Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore

OMNIA IUSTITIAE
ANNO XVII • NUMERO 1

s o m m a r i o

<i>Luigi Ciancio</i> Editoriale	4	<i>Gennaro Stefano Del Verme e Alfonso Varlese</i> La prescrizione penale: da regola di civiltà ad espressione di vendetta	27	
VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA <i>la redazione</i>	Lettera del Presidente del COA agli iscritti	6	<i>Andrea Milo</i> Gli effetti del Coronavirus sui contratti: tra inadempimento contrattuale, causa di forza maggiore e clausole <i>hardship</i>	29
GIURISPRUDENZA <i>Lucia Apuzzo</i>	L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa ha natura soggettiva ed è estendibile al concorrente se consapevole dell'altrui finalità	8	<i>Angelo Mondelli e Ludovica Adamo</i> Reati connessi alle emergenze epidemiologiche	31
<i>Marianna Arpaia</i>	I poteri istruttori del Consulente Tecnico d'Ufficio	12	<i>Gaetano Riccio ed Eliana Libroia</i> Il reato di truffa nella fase di esecuzione del contratto: i presupposti della configurabilità nella giurisprudenza della Corte di Cassazione	34
<i>Renata Gaeta</i>	Il diritto di accesso ai documenti reddituali del coniuge in relazione ai procedimenti in materia di famiglia	13	<i>Giuseppina Romano</i> Limiti al diritto di cronaca	35
<i>Emiliana Matrone</i>	La professione giornalistica: non è nullo il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso, iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo	15	HISTORIA ET ANTIQUITATES <i>Gianluca Granato</i> La peste del 1656 in una memoria manoscritta custodita nei registri municipali di Cava de' Tirreni	39
<i>Marianna Polito</i>	Interviene nuovamente la Cassazione in tema di fondo patrimoniale: si alla deroga ex art. 169 c.c.	22	NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE <i>la redazione</i>	
DOTTRINA <i>Carmela Bonaduce</i>	Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (c.d. legge spazzacorrotti), un'analisi sintetica della riforma in materia di lotta alla corruzione	25	News dal COA Le delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore	44
			News dalla Cassa Forense	45
			News dal CNF	47
			Statistiche iscritti	48

Editoriale di Luigi Ciancio



Diciassette anni ben portati!

Con questo numero, festeggiamo il diciassettesimo anno di vita della nostra rivista. Ci eravamo promessi diciassette anni fa di essere una testata valida e ricca di contenuti, aperta a tutti i contributi, capace di rappresentare un momento di confronto e di scontro sui più disparati temi; un veicolo di approfondimento della singola realtà e delle relative problematiche, un modo per far sentire vitale un Foro che, per partecipazione e capacità individuali, annovera tra i suoi iscritti giuristi di qualifica caratura.

Crediamo di esserci riusciti.

Abbiamo trattato di tutto: dai rapporti tra colleghi, tra magistrati ed avvocati, della necessaria collaborazione tra questi ultimi e le cancellerie, della costante ed opportuna frequentazione delle aule giudiziarie da parte dei giovani praticanti.

Si è anche scritto della diffidenza che la gente ha nei confronti degli avvocati, quasi fossero essi i responsabili di tutti i mali della Giustizia.

Ecco, una rivista come la nostra trova una sua ragion d'essere nella capacità di cogliere ogni occasione non solo per tenere informati i colleghi del Circondario, ma anche e soprattutto per affrontare temi di grosso respiro.

Quali, ad esempio, quella della tanto auspicata riforma del processo civile e del processo penale la cui approvazione resta in perenne attesa nelle aule parlamentari.

Discussioni accese tra parlamentari di maggioranza e minoranza e addirittura nell'ambito della stessa coalizione, senza mai arrivare ad un accordo.

La inconciliabilità tra le parti si supera con incontri seri, seduti gli uni di fronte agli altri per mediare una decisione che dia soluzione ad un problema divenuto indifferibile.

Intanto, i Legislatori sono intenti più a scontrarsi che ad incontrarsi, senza rendersi conto che ai cittadini serve solo che la Giustizia funzioni seriamente e speditamente.

Un paese moderno misura il suo tasso di civiltà anche e soprattutto in rapporto alla capacità di rinnovamento della sua politica giudiziaria.

E per il raggiungimento di tali agognati traguardi, molto può l'Avvocatura che deve poter far sentire la sua voce attraverso ogni mezzo utile.

Uno di questi, nell'ambito dell'ordinamento professionale forense, è sicuramente una rivista di categoria: la nostra, tra tante.

Ed allora, arrivederci al prossimo numero!



Miniatura
di Federico II di Svevia,
da *Ars venandi*

Voci dal Palazzo di Giustizia

la redazione

Lettera del Presidente del COA agli iscritti

Care Colleghe, Cari Colleghi, il momento che il nostro Paese e il mondo intero stanno attraversando per colpa di un virus subdolo e sconosciuto impone alcune riflessioni, e mi ha spinto a scrivervi questa lettera.

La grave emergenza sanitaria che ci sta interessando, infatti, si è rivelata molto più seria di quanto in molti - compresi scienziati e virologi - avevano creduto; l'epidemia da Covid-19 è diventata un vero e proprio flagello, che sta provocando gravi conseguenze nella maggior parte degli Stati e sta costringendo tutti i Governi ad adottare misure restrittive, con la conseguente limitazione di alcune delle principali libertà dei cittadini e la sospensione a tempo indefinito delle attività lavorative ritenute non essenziali.

Noi tutti - come uomini, prima, e come professionisti, poi - stiamo vivendo un momento molto difficile, che mai avremmo creduto di affrontare. Ci stiamo accorgendo, giorno dopo giorno, di come sia cambiata la nostra vita; fino a qualche settimana fa, infatti, passeggiare tranquillamente per le nostre città, andare allo studio e ricevere persone, recarsi in tribunale o nei vari uffici giudiziari, intrattenersi con i colleghi per un caffè al bar, ci sembravano tutte attività assolutamente normali ed a tratti anche monotone, di cui mai nessuno avrebbe potuto privarci.

Ed invece... all'improvviso tutto è cambiato! Ci siamo visti costretti a sospendere quasi del tutto l'attività lavorativa, con un grave danno per la nostra professione, che - forse come nessun'altra - si basa prevalentemente sui rapporti interpersonali: relazioni e contatti che noi avvocati, per poter svolgere al meglio il nostro lavoro, dobbiamo quotidianamente avere con clienti, magistrati, cancellieri e con tutte quelle persone che fanno parte dell'ambiente giudiziario.

L'emergenza epidemiologica in atto sta, quindi, modificando radicalmente il nostro stile di vita, mettendo a dura prova la nostra tenuta mentale: ci sentiamo isolati, ci sembra di aver perso la cognizione del tempo e ci sentiamo privati del controllo sul nostro futuro.

Stiamo, dunque, affrontando un periodo molto complicato, sia dal punto di vista psicologico che economico, ma non è il momento di abbattersi: dobbiamo restare sereni (o almeno provarci) e guardare avanti con fiducia!

Certamente, il Decreto del Ministero del Lavoro a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti a Casse private, pubblicato proprio in queste ore in cui vi sto scrivendo, ha previsto un mini-

mo supporto economico a favore di noi avvocati, in un primo momento ingiustamente discriminati rispetto ad altre categorie di lavoratori autonomi. Ritengo, però, che le disposizioni sinora adottate a sostegno dell'Avvocatura - considerato anche il perdurare dell'emergenza in atto - non siano assolutamente sufficienti ad attenuare il pesante danno economico che stiamo sopportando oggi e, forse, continueremo a subire nei prossimi mesi.

Anche il semplice spostamento degli adempimenti fiscali operato dal Governo e il differimento degli obblighi contributivi deliberato da Cassa Forense rappresentano solamente un palliativo alle difficoltà economiche che ci troveremo ad affrontare; siamo, infatti, tutti ben consci che gli interventi sinora posti in atto non risolvono i problemi di carattere finanziario che ci vedremo costretti ad affrontare, ma li rimandano solamente ad un momento successivo.

È opportuno, quindi, che il CNF, organismo di rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura, e l'OCF, nostro organismo politico, si adoperino in tutte le sedi per portare avanti le indifferibili istanze degli avvocati italiani, curando una costante interlocuzione con le Istituzioni governative e politiche, per far sì che siano recepite le misure proposte anche da tanti COA per risollevarci dalla crisi la nostra categoria.

È inutile nascondervi che anche per me e per tutti i Consiglieri si tratta di un momento ancora più difficile e complicato, perché mai ci saremmo aspettati di dover gestire un'emergenza di tale portata.

Tengo, però, a sottolineare che ci stiamo tutti impegnando per affrontare al meglio le difficoltà che si presentano quotidianamente, con l'obiettivo di rendere - per quanto possibile - meno gravoso questo momento per i colleghi, assicurando quotidianamente la nostra presenza e il nostro apporto, nel tentativo di dare risposta alle innumerevoli richieste che ci pervengono.

Sin dall'inizio dell'emergenza, ci siamo adoperati a promuovere iniziative a sostegno dell'Avvocatura, sollecitando immediatamente i nostri Organi rappresentativi nazionali ad intraprendere tutte le azioni necessarie per aiutarci ad affrontare l'emergenza in atto.

Con una delibera assunta lo scorso 19 marzo, infatti, abbiamo invitato Cassa Forense a sospendere immediatamente ogni procedura di recupero coattivo dei crediti nei confronti degli iscritti ed a cancellare, a semplice richiesta, il versamento dei contributi minimi per l'anno 2020; abbiamo, altresì, chiesto di rinviare la riscossione dei contributi integrativi all'anno 2021 e di eliminare l'applicazione di sanzioni e interessi in caso di



Il Presidente del COA,
Guido Casalino

ritardato o omesso versamento contributivo. Pur assicurando la corretta e puntuale gestione dell'Ordine, ci siamo subito adoperati per il differimento al 31 luglio 2020 del termine per il pagamento della quota annuale d'iscrizione all'Ordine (già fissato per il 31 marzo 2020), riservandoci - compatibilmente con le esigenze di bilancio e contabili - di intervenire nuovamente in considerazione degli sviluppi della fase emergenziale.

Contestualmente, abbiamo chiesto al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore ed a quello della Corte di Appello di Salerno, ciascuno per le proprie rispettive competenze, di velocizzare il pagamento delle fatture dei patrocinii a spese dello Stato e difesa di ufficio, sollecitando l'accredito delle somme in favore dei colleghi.

È stata, altresì, invocata l'adozione di tutte quelle misure necessarie - in questa fase di quasi totale sospensione dell'attività giudiziaria - ad incrementare la produttività degli Uffici Giudiziari e delle Cancellerie del settore civile.

In particolare, abbiamo invitato il Presidente del Tribunale, dottor Antonio Sergio Robustella, a sensibilizzare i giudici perché accelerino la definizione di quei fascicoli riservati e/o trattenuti in decisione, nonché a stimolare i cancellieri affinché smaltiscano l'arretrato accumulatosi.

Il Consiglio si è fatto portavoce di tutti gli Uffici Giudiziari (Tribunale, Procura, Corte di Appello, Uffici del Giudice di Pace, UNEP, ecc.) che - in questa fase emergenziale - ci hanno trasmesso le

loro varie disposizioni e i protocolli adottati per disciplinare l'attività giudiziaria in questa fase emergenziale, tenendo aggiornati in tempo reale gli iscritti attraverso il nostro sito web istituzionale. Abbiamo, infatti, quotidianamente raggruppati tutte le comunicazioni più importanti e di maggior interesse in uno specifico spazio realizzato sulla homepage del sito dell'Ordine e denominato "EMERGENZA COVID-19", con cui tutti i colleghi sono stati informati (anche mediante l'invio di newsletter) in merito a tutte le misure adottate dal Governo e dai nostri Organi rappresentativi nazionali, nonché aggiornati sui rinvii d'ufficio adottati dai giudici.

Anche in questo periodo di emergenza, abbiamo garantito il funzionamento della Segreteria dell'Ordine in forma telematica, dando la possibilità di depositare istanze e richieste per il rilascio di certificati; abbiamo, altresì, assicurato agli iscritti la fruizione dei servizi urgenti ed essenziali, come il rinnovo delle "firme digitali" e del POLISWEB, nonché l'invio di atti per il PCT.

Il Consiglio dell'Ordine, quindi, con tutte le difficoltà logistiche ed organizzative determinate dalle limitazioni di movimento imposte dalle Autorità, è stato - e sarà - costantemente vicino a tutti voi, continuando a promuovere ogni iniziativa attuabile a difesa dell'Avvocatura, al fine di contenere quanto più possibile le ripercussioni per la nostra attività.

In questi giorni, ci siamo esposti - e forse ci esporremo anche per il futuro - a giudizi e critiche; sappiate, però, che il lavoro mio e di tutti i Consiglieri, anche in questo difficile momento, è sempre volto a tutelare gli interessi degli iscritti ed a tentare di soddisfare al meglio le esigenze della Classe Forense che ci onoriamo di rappresentare.

Affinché il nostro impegno possa produrre il massimo risultato utile è, però, necessario poter contare sull'apporto di tutti voi: insieme dobbiamo trovare la forza e l'energia per andare avanti e salvaguardare la nostra professione, unico ed indiscusso baluardo a tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini.

È per questa ragione che ho voluto scrivervi queste righe, rassicurandovi - ove fosse necessario - che il Consiglio, anche in questo momento di difficoltà, continuerà ad essere vicino all'intera Classe Forense.

Concludo rivolgendovi il mio più sincero saluto anche a nome di tutti i Consiglieri, con la speranza di tornare al più presto alla normalità e di potervi incontrare quanto prima negli uffici del nostro Ordine o nelle aule giudiziarie.

Un sincero abbraccio a tutti voi.

Guido Casalino

Giurisprudenza

Lucia Apuzzo

L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa ha natura soggettiva ed è estendibile al concorrente se consapevole dell'altrui finalità

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 3 marzo 2020 (ud. 19 dicembre 2019), n. 8545, Presidente Carcano, Relatore Petruzzellis.

Con ordinanza n. 40846, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione (Presidente Gallo, Relatore Recchione), il 10 settembre 2019 (dep. il 4 Ottobre 2019) ha rimesso la seguente questione alle Sezioni Unite: "se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 c.p. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura oggettiva concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura soggettiva concernendo la direzione della volontà". Con sentenza n. 5848 (3 marzo 2020, ud. 19 dicembre 2019), le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416 bis 1 c.p. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato consensuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità". Nella vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, la Corte di Appello di Firenze, confermando la sentenza del g.i.p. presso il Tribunale di Firenze, condannava l'imputato alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, per i reati di usura, tentata estorsione, ed abusiva attività finanziaria, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa svolta in favore di un clan criminale. La difesa dell'imputato promuoveva ricorso in Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'applicazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, evidenziando, in particolare, che sebbene le due sentenze fossero convergenti sull'esito finale, risultavano antitetiche in relazione alla natura dell'aggravante. Il giudice di *prime cure*, infatti, aveva attribuito natura oggettiva all'aggravante *de qua*; di diverso avviso la Corte di Appello, qualificandola quale soggettiva. Il Collegio assegnatario, investito del ricorso, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, rimetteva la questione alle Sezioni Unite. In materia si registrano, infatti, tre orientamenti, di cui uno intermedio. Secondo il primo orientamento, la contestazione dell'aggravante in questione, "si

giustifica tutte le volte in cui possa trarsi dalla situazione concreta conferma della finalizzazione dell'azione al finanziamento di un'associazione avente le caratteristiche mafiose (...) se la consapevolezza di tale scopo dell'azione risulta essenziale alla configurazione dell'aggravante". Tale consapevolezza non necessita di essere conosciuta da tutti i concorrenti, poiché trova applicazione, in tal caso, il disposto dell'art. 59 comma 2 c.p., che impone di valutare le circostanze a carico dell'agente, anche se da questi ignorate per colpa (*ex multis*, Sez. 6, n. 24025 del 30 maggio 2012 - dep. 18 giugno 2012). L'opposto filone interpretativo, più recente, sostenuto dalle Sezioni Unite in due *obiter dicta*, attribuisce natura soggettiva all'aggravante in esame. In particolare, in entrambe le pronunce, si è sostenuto che l'aggravante si articolerebbe in due forme, seppur connesse. La prima, di carattere oggettivo, rappresentata dall'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati; l'altra di carattere soggettivo, costituita dalla consapevolezza di agevolare o favorire, con la commissione del delitto, l'attività della compagine associativa (Sez. U., n. 10 del 28 marzo 2001, Cinalli; Sez. U, n. 337 del 18 dicembre 2008, dep. 2009, Antonucci). Si è, inoltre, evidenziato che, posta la natura soggettiva dell'aggravante *de qua*, per la sua configurabilità, occorrerebbe valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare l'attività dell'associazione. Un terzo orientamento considera che non vi sarebbe risposta univoca in ordine alle due qualificazioni dell'aggravante (soggettiva ed oggettiva), poiché occorrerebbe verificare, in concreto, come essa si atteggi in relazione al reato per cui viene contestata (*ex multis*, Sez. 2, n. 22153 del 2019, Barilari). Detti filoni interpretativi, si legge nell'ordinanza di remissione, sarebbero generati dalle molteplici interpretazioni della locuzione "al fine di" agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis 1 c.p., che si presta ad essere interpretata sia come indicativa della "funzionalità oggettiva" della condotta criminosa contestata ad agevolare l'associazione mafiosa, sia dalla necessità che la condotta sia sorretta da "dolo specifico", ovvero che essa sia diretta a vantaggio dell'associazione. Il diverso inquadramento avrebbe, pertanto, ad avviso dei giudici rimettenti, effetti diversi sugli oneri probatori e motivazionali correlati al riconoscimento dell'aggravante. La questione attiene, si legge nell'ordinanza, al nesso funzionale tra reato ed associazione mafiosa; più in particolare, occorrerebbe stabilire se esso sia sorretto da una "volizione attenuata", cioè ignoranza colposa, ovvero una "volizione piena e specifica", ossia piena consapevolezza della finalità agevolatrice. Le Sezioni Unite, dopo un breve *excursus* in fatto e prima di

entrare nel merito della questione, ricordano che l'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, il cui contenuto è oggi trasfuso nell'art. 416 bis 1 c.p., rappresenta la garanzia di una maggiore efficacia della funzione preventivo repressiva del fenomeno mafioso, introdotta in un periodo storico in cui le associazioni criminali evidenziavano una sempre maggiore pervasività, e per la prima volta mostravano di estendersi anche a finalità eversive. Ciò impose, pertanto, l'introduzione di una circostanza di carattere generale; così come appare sintomatica di tale finalità l'uniformità delle risposte che emergono dalla strutturazione testuale della fattispecie nei medesimi termini previsti per i reati in materia di terrorismo o eversione dell'ordine democratico dall'art. 1 d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15. La disposizione dell'art. 416 bis 1 c.p. prevede anche l'aggravante del metodo mafioso che ha dato luogo a minori problemi interpretativi, essendo pacifica la sua natura oggettiva che si caratterizza ed esaurisce per le modalità dell'azione, prevedendo un aumento di pena qualora il fatto sia commesso con l'utilizzo di una forza intimidatoria che ne mutui le modalità di azione. Controversa è, invece, l'aggravante prevista dalla seconda parte dell'art. 416 bis 1 c.p., caratterizzata dalla finalità di agevolazione. Preso atto, dell'esistenza dei tre orientamenti giurisprudenziali, il Supremo Consesso procede ad analizzarli dettagliatamente. Secondo l'orientamento che attribuisce natura soggettiva all'aggravante in esame, le Sezioni Unite evidenziano che essa sarebbe integrata da un atteggiamento psicologico, qualificato, per lo più, come dolo specifico. Occorrerebbe, cioè, che l'agente oltre alla coscienza e volontà di integrare l'elemento oggettivo del reato, agisca con un fine ulteriore, rappresentato, appunto, dalla consapevolezza di agevolare l'attività mafiosa, la cui realizzazione non è necessaria al fine di ritenere integrata l'aggravante, concernente i motivi a delinquere o l'intensità del dolo, e ritenuta, perciò, riconducibile nell'alveo di quelle contemplate dall'art. 118 c.p. che "sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono" e non si estendono, pertanto, ai concorrenti nel reato. Nell'ambito di detto orientamento, tuttavia, non risulta agevole comprendere se occorra che l'agente persegua esclusivamente come scopo finale quello di agevolare l'associazione, giacché molte pronunce ritengono che l'aggravante non sia esclusa dal fatto che l'agente persegua un diverso scopo, purché sia sicuramente consapevole di avvantaggiare l'associazione mafiosa. Né appare pacifico, nell'ambito del medesimo orien-

tamento, quale sia il requisito necessario ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante in caso di concorso di persone nel reato, ai sensi dell'art. 118 c.p., e cioè se sia necessario individuare in capo a ciascun concorrente il dolo specifico richiesto dalla norma o se, invece, sia sufficiente che il concorrente abbia arrecato il proprio contributo nella consapevolezza della finalità agevolatrice perseguita dall'agente. In alcune pronunce, infatti, per integrare l'aggravante in esame, è richiesto l'accertamento del dolo specifico in capo a ciascun concorrente; in altre, si ritiene, al contrario, che possa essere integrata anche quando un concorrente abbia fatto propria la finalità di agevolazione di altro correo. In dette pronunce è, poi, richiesta la necessaria presenza dell'elemento oggettivo della direzione o idoneità ad agevolare l'associazione mafiosa. Se tale requisito è prevalentemente richiesto a fini della prova dell'elemento soggettivo che integra l'aggravante, tuttavia, talora la giurisprudenza ne ha evidenziato la necessità, quale ulteriore elemento costitutivo dell'aggravante, ai fini del rispetto del principio di offensività. Le Sezioni Unite analizzano, poi, l'orientamento che considera la natura oggettiva dell'aggravante *de qua*, evidenziando come le diverse pronunce (*ex multis* Sez. 2, n. 24046 del 17 gennaio 2017) non ritengano sufficiente, ai fini dell'integrazione della circostanza, un atteggiamento riconducibile all'ignoranza incolpevole. Quest'ultima, infatti, può essere sufficiente per estendere la circostanza ai concorrenti nel reato e non già per l'integrazione dell'aggravante, per la quale sembra comunque richiesta la sussistenza, in capo ad almeno uno dei concorrenti, del dolo specifico ovvero della consapevolezza dell'agevolazione della vita dell'associazione. Anche qualora l'aggravante venga qualificata come oggettiva, secondo il Supremo Consesso, è richiesta comunque una verifica in ordine all'elemento psicologico, caratterizzante la finalizzazione della condotta. L'orientamento intermedio, poi, qualifica la natura dell'aggravante in modo differente, a seconda della situazione concreta e del tipo di reato cui essa accede. Nel caso in cui l'aggravante sia costituita da un dato oggettivo che travalica la condotta del singolo agente, agevolando in concreto la commissione del reato, allora, in base al principio *ubi commoda ibi incommoda*, deve ritenersi estensibile ai concorrenti. Ciò si ravvisa, nel caso del reato associativo, qualora la finalità di agevolare un'associazione mafiosa risulti direttamente connessa alla concreta struttura organizzativa dell'associazione semplice, perché questa si pone in collegamento con l'associazione mafiosa e rappresenta un dato strutturale, riguardante il modo di essere dell'associazione. Anche per siffat-

to filone interpretativo è richiesto, ai fini dell'integrazione dell'aggravante, che l'attività dell'agente esprima comunque una oggettiva capacità di agevolare, almeno potenzialmente, l'associazione criminale. Diversamente da quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite escludono che la questione attenga alla "copertura volitiva" dell'elemento materiale consistente nella "concreta funzionalizzazione dell'attività criminosa contestata all'agevolazione di un'associazione mafiosa", ossia tra "volizione piena e specifica ovvero la piena consapevolezza" della oggettiva finalità agevolatrice della condotta e "volizione attenuata, cioè ignoranza colposa". Invero, quando è richiesto un ulteriore elemento oggettivo, esso non è qualificato come elemento della fattispecie, "bensì quale fatto da cui desumere la prova della sussistenza dell'elemento psicologico, che rappresenta l'unico elemento costitutivo dell'aggravante". La "copertura volitiva di tale elemento" rileva, unicamente, ai fini di prova dell'elemento psicologico integrante l'aggravante; la richiesta di tale ulteriore requisito, di natura oggettiva, attenendo alla prova dell'elemento soggettivo che integra l'aggravante e, non essendo quindi configurato quale ulteriore elemento costitutivo della fattispecie che prevede la circostanza, non esclude che quest'ultima possa essere inquadrata tra quelle relative ai motivi a delinquere. Anche l'orientamento che assume la natura oggettiva l'aggravante dell'agevolazione mafiosa non considera sufficiente, ai fini dell'integrazione della circostanza, un atteggiamento riconducibile all'ignoranza incolpevole, per essa, richiedendo la sussistenza, in capo ad almeno uno dei concorrenti, o del dolo specifico, o della consapevolezza della funzionalizzazione della condotta all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso. I termini della questione, ad avviso degli Ermellini, vanno, pertanto, ricondotti ai seguenti punti: a) l'individuazione dell'elemento soggettivo necessario ad integrare l'aggravante dovendosi stabilire se esso consista nel dolo specifico ovvero nella mera consapevolezza della direzione (o idoneità) della condotta ad agevolare l'attività dell'organizzazione criminale (con la puntualizzazione che entrambe le tesi sono sostenute nell'ambito di ciascuno dei contrapposti orientamenti); b) il requisito necessario per l'"estensione" o l'applicabilità dell'aggravante ai concorrenti nel reato, individuato nel dolo specifico o nella consapevolezza dalle sentenze riconducibili all'orientamento che la ritiene di natura soggettiva ovvero nella mera ignoranza colposa dalle sentenze che la ritengono di natura oggettiva. Ciò in considerazione della circostanza che per tutti gli orientamenti, non vi è unanimità di vedu-

te in ordine all'elemento psicologico richiesto al fine della sua integrazione. Per quanto attiene alle decisioni che si occupano della disciplina del concorso nel reato, il contrasto non si riduce all'alternativa tra l'applicabilità dell'art. 118 c.p. ovvero dell'art. 59 c.p. L'applicabilità della circostanza aggravante al concorrente nel reato dipende, infatti, dalla diversa ricostruzione dell'elemento soggettivo integrante l'aggravante stessa; sicché se si ritiene sufficiente la mera consapevolezza dell'idoneità della condotta ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, ai fini del riferimento dell'aggravante tanto a carico dell'agente, quanto a carico del concorrente, ai sensi dell'art. 118 c.p., risulterebbe sufficiente tale mera consapevolezza. Nell'ambito, poi, dell'orientamento che assume la natura soggettiva dell'aggravante, si distingue la posizione di chi reputa necessario, per l'estensione al concorrente nel reato, il dolo specifico da parte di quest'ultimo, ovvero la mera consapevolezza della finalità perseguita dall'agente o, addirittura, la sola ignoranza colposa. Il contrasto risulta, inoltre, complicato, scrive la Corte, dal fatto che le pronunce di entrambi gli orientamenti, hanno analizzato casi in cui, in concreto, il delitto, in relazione al quale era contestata l'aggravante, aveva agevolato l'attività dell'associazione, ossia il fine si era effettivamente realizzato. La dottrina, dal canto suo, non ha di certo contribuito a dipanare la controversia, essendosi limitata, a parere della Corte, a sostenere la natura soggettiva dell'aggravante in esame, nonché ad esigere che essa sia accompagnata da elementi di natura oggettiva, proprio per evitare di punire più severamente un'azione la cui potenzialità lesiva si esaurisca nell'elaborazione intenzionale e giungendo, così, a punire il pericolo del pericolo. Emerge, inoltre, una sostanziale fungibilità della funzione del soggetto agevolatore che, proprio in quanto estraneo alla compagine, ad avviso delle Sezioni Unite, non è essenziale ai suoi scopi ma occasionalmente ne agevoli, almeno in parte, le attività, anche quelle marginali, nonché l'irrelevanza di un effettivo ed utile ritorno della condotta illecita in favore dell'associazione perché possa configurarsi l'aggravante. Nel ricostruire la natura dell'aggravante, ad avviso della Corte, bisogna fugare ogni lettura puramente oggettiva, che consenta di ravvisare l'agevolazione tutte le volte in cui una condotta illecita abbia di fatto o potenzialmente, prodotto una qualche utilità all'associazione. Sulla scorta di ciò, la Corte afferma la natura soggettiva dell'aggravante, inerente al motivo a delinquere. Al fine, poi, di chiarire se il richiamo alla finalità agevolativa debba esaurire la volizione dell'agente o se possa accompagnarsi a finalità più egoistiche, la Corte prende le mosse

dalla sentenza, Sezioni Unite, n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhahn, per chiarire che nel dolo specifico o intenzionale la volontà della condotta è accompagnata dalla rappresentazione dell'evento, quale scopo dell'agente, che giustifica l'azione, anche se non in forma esclusiva. Orbene, la forma aggravata in esame richiede che l'agente agisca con lo scopo di agevolare la compagine associativa, sulla base di elementi concreti inerenti all'esistenza di un gruppo associativo riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 416 *bis* c.p. ed alla reale possibilità che l'azione illecita si iscriva nello scopo, nelle possibili utilità, della compagine delinquenziale. Tale finalità deve raccordarsi ad elementi concreti, valutati anche in modo autonomo dall'agente, non richiedendo un raccordo o coordinamento con i rappresentanti del gruppo criminale; né, soprattutto, è necessario che lo scopo sia concretamente raggiunto. La finalità agevolatrice, inoltre, può essere accompagnata da altri scopi egoistici quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale. Per giustificare l'aggravamento sanzionatorio è necessario, cioè, che accanto all'ordinario elemento psicologico che caratterizza il reato, vi sia un fine ulteriore e specifico, ossia la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi. Tale elemento può caratterizzare il tipo di reato (come nel caso dell'abuso di ufficio) ovvero essere circostanziale (come nel caso dell'aggravante di discriminazione o di odio razziale o la finalità di terrorismo), ed è conseguenza della rilevanza attribuita dalla legge al motivo a delinquere per caratterizzare la fattispecie o giustificare l'aggravamento di pena. In considerazione della presenza di elementi oggettivi a riscontro dell'offensività della condotta, la Corte ritiene di dover condividere le stesse linee ermeneutiche seguite per l'aggravante della finalità di terrorismo, in base alle quali si è univocamente sostenuto che l'intenzione dell'agente deve assumere una connotazione oggettiva, esplicitando gli effetti della condotta, tipizzati dalla previsione normativa di cui all'art. 270 *sexies* c.p. Tale norma, infatti, contiene anche elementi obiettivi quali "misuratori della specifica offensività" che consentono di fugare ogni modello di incriminazione per "intenzione" o "tipo di autore". A questo punto, la Corte procede alla verifica dell'applicabilità dell'aggravante ai concorrenti nel reato. Preliminarmente osserva che, a seguito della modifica degli artt. 59 e 118 c.p. operata con la novella contenuta nella legge 7 febbraio 1990 n. 19, come è noto, è stata esclusa ogni tipo di responsabilità oggettiva anche in merito agli elementi non costitutivi del reato, al fine di collega-

re qualsiasi componente dell'illecito, costitutivo o circostanziale, alla volontà del soggetto agente. La modifica, tuttavia, non ha inciso sull'art. 70 c.p. che classifica le circostanze a seconda della loro natura soggettiva od oggettiva. L'analisi storica della modifica, secondo la Corte, porta a non escludere la possibilità di estensione delle circostanze soggettive ai concorrenti, esclusione che, invece, opera per i soli casi di cui all'art. 118 c.p. e che concernono le sole intenzioni dell'agente, non potenzialmente conoscibili dai concorrenti. Se, infatti, le circostanze soggettive richiamate dall'art. 70 c.p. sono quelle che concernono "la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole", l'art. 118 c.p. non prevede l'impossibilità di estensione delle circostanze soggettive, ma opera un'indicazione autonoma, limitata alle "circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole" che richiede siano "valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono"; vengono così escluse da tale delimitazione le condizioni e le qualità personali del colpevole, ed i rapporti tra il colpevole e l'offeso, elementi che possono essere percepiti anche dall'esterno. Dunque, il discrimine tra l'estensione o meno delle circostanze è rappresentato dalla "possibilità di estrinsecazione della circostanza all'esterno" e, pertanto, qualora da elementi di fatto sia possibile dimostrare che l'intento sia stato riconosciuto dal concorrente e ciò non lo abbia dissuaso dal collaborare, non vi è ragione per non estendere la sua applicazione. "Il concorrente nel reato, che non condivida con il coautore la finalità agevolativa, ben può rispondere del reato aggravato, le volte in cui sia consapevole della finalità del compartecipe, secondo la previsione generale dell'art. 59, secondo comma, c.p., che attribuisce all'autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute". La finalità dell'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe, cioè, deve essere espressione di rappresentazione e non di volontà, aspetto limitato agli elementi del reato e può emergere sia perché manifestata esplicitamente dal partecipe ovvero essere ricavata da elementi concreti, quali, per esempio, rapporti del partecipe con l'associazione criminale territoriale. In presenza di tali dati, infatti, il compartecipe, seppur non agendo personalmente ovvero non perseguendo lo stesso scopo del partecipe, può comunque contribuire ad agevolare, con il suo apporto, il perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti.

Marianna Arpaia

I poteri istruttori del Consulente Tecnico d'Ufficio

Corte di Cassazione Civile, II Sezione Civile, Sentenza n. 2671 del 5 febbraio 2020.

La Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2671/2020 del 5 febbraio 2020, ha affrontato una questione particolarmente delicata relativamente alla possibilità da parte del consulente tecnico, nominato dal Giudice, di poter acquisire *aliunde* documentazione o notizie nel corso dell'espletamento dell'incarico, indicando quali siano i suoi poteri istruttori ed in quali casi risulti ammissibile una deroga ai limiti stabiliti *ex lege*. Per comprendere il ragionamento della Cassazione, si rende necessaria una breve ricostruzione dei fatti, così come sinteticamente riportati nella pronuncia in esame. L'intervento degli Ermellini trae, dunque, origine dalla domanda giudiziale, promossa innanzi al Tribunale di Firenze dalla V. s.r.l. nei confronti della s.a.s. B. & C., per ottenere la riduzione del prezzo, ovvero, in via subordinata, la risoluzione del contratto di acquisto, assumendo che la società convenuta le aveva venduto prodotti (precisamente degli alamari) affetti da vizi di produzione, e, in ogni caso, ne chiedeva la condanna per il risarcimento dei danni arrecati.

La s.a.s. B. & C., costituitasi in giudizio, proponeva, in via riconvenzionale, la domanda volta ad ottenere il pagamento della somma dovuta dalla società attrice, quale corrispettivo dei beni forniti. In primo grado, le istanze dell'attrice venivano rigettate, e trovava pieno accoglimento la domanda riconvenzionale; mentre, in sede di gravame, la Corte di Appello dichiarava inammissibile l'impugnazione in quanto non manifestamente fondata. La V. s.r.l., dunque, proponeva ricorso per la Cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze, lamentando la violazione degli artt. 183, comma 6, 194 c.p.c., 87 disp. att. c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., nonché la violazione del principio del contraddittorio *ex art.* 111, comma 2, Cost., in quanto il C.T.U., nell'espletamento dell'incarico nel corso del giudizio di primo grado, aveva esaminato ed utilizzato, documenti mai ritualmente e tempestivamente prodotti in giudizio dalle parti. In particolare, aveva esaminato n. 843 alamari, che si trovavano in giacenza presso la società convenuta, perché rifiutati alla consegna dalla V. s.r.l. e, così, li aveva acquisiti ai fini della propria conclusione, cui poi aveva aderito il Tribunale di Firenze, fondando solo sulla stessa il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento

della spiegata domanda riconvenzionale.

La ricorrente società V. s.r.l., attraverso un meticoloso percorso argomentativo, chiedeva, quindi, la nullità della C.T.U., perché viziata da quella irrituale acquisizione, denunciando un *error in procedendo* per la violazione del principio dispositivo e delle disposizioni sulle preclusioni assertive e istruttorie, in quanto, in suo danno, si era verificata una macroscopica elusione della norma di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la quale, prescrivendo precise scansioni temporali per la produzione di documenti, mira ad evitare che la decadenza dall'onere probatorio possa essere aggirato in sede peritale.

Il C.T.U., infatti, a norma dell'art. 194 c.p.c., soltanto se autorizzato dal giudice può chiedere alle parti chiarimenti, ma non può raccogliere prove, senza il consenso delle parti, che nella specie non era stato prestato.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, nel richiamare la sua stessa giurisprudenza, ha ritenuto infondata la doglianza, osservando che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, "rientra nel potere del C.T.U. attingere *aliunde* notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali, quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti, poiché, in tal caso, l'attività svolta dal consulente finirebbe per supplire impropriamente al carente espletamento, ad opera delle stesse, dell'onere probatorio, in violazione dell'art. 2697 c.c. Le indagini così svolte dal consulente tecnico, peraltro, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, a condizione, però, che ne siano indicate le fonti, per far sì che le parti siano messe in grado di effettuare il controllo, a tutela del principio del contraddittorio".

Stando al richiamato principio è, dunque, da ritenersi legittimo l'esercizio della facoltà attingere *aliunde* notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali da parte del consulente:

- quando si renda necessario acquisire documenti, in genere pubblici e non prodotti dalle parti, al fine di portare a termine l'indagine e verificare sul piano tecnico se le asserzioni delle parti siano o meno corrette;
- quando, nel contraddittorio delle parti, il C.T.U. acquisisce documenti non prodotti e che possano essere nella disponibilità di una dei contendenti o di terzi, per loro assoluta indispensabilità all'accertamento di una situazione di comune interesse;
- quando il C.T.U. acquisisce dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, e pur sempre indicando loro la fonte

di acquisizione, al fine di consentirne il riscontro. In ragione di quanto precede, l'acquisizione dei predetti alamari è stata ritenuta dagli Ermellini legittima ed in linea con i principi appena richiamati, sulla scorta della considerazione che il C.T.U. aveva ritenuto necessario, al fine di rispondere ai quesiti affidatigli, di procedere, in contraddittorio, all'indagine degli 843 alamari "contenuti nella scatola respinta da V. s.r.l. e aperta dal C.T.U. alla presenza dei due C.T.P. di parte, con scatola integra e pertanto affidabilissimi: tant'è che lo stesso consulente, proprio alla luce di tale esame (oltre che degli altri alamari ritirati presso la V. s.r.l.) ha ritenuto che la quasi totalità degli stessi non presentava vizi né evidenti né occulti". Di conseguenza, non sussistendo alcun *error in procedendo*, la Corte ha rigettato il ricorso con tutte le conseguenze di legge. Alla luce dell'*iter* argomentativo esposto, i giudici di legittimità hanno riconfermato un principio di diritto, ormai cristallizzato, secondo il quale l'acquisizione da parte del consulente tecnico di dati e documenti, ultronei rispetto a quelli prodotti dai contendenti in giudizio, ha la sola funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto sostenuto e documentato dagli stessi. Trattasi, pertanto, di un potere funzionale al corretto espletamento dell'incarico, che non implica alcun potere di sostituzione del consulente rispetto al mancato espletamento dell'onere probatorio delle parti.

Renata Gaeta

Il diritto di accesso ai documenti reddituali del coniuge in relazione ai procedimenti in materia di famiglia

Con ordinanza n. 888 del 2020, il Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria i seguenti quesiti di diritto:

- a) se i documenti reddituali (le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni reddituali), patrimoniali (i contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (gli atti, i dati e le informazioni contenuti nell'Archivio dell'Anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) siano qualificabili quali documenti e atti accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990;
- b) in caso positivo, quali siano i rapporti tra la disciplina generale riguardante l'accesso agli atti amministrativi *ex lege* n. 241/1990 e le norme processuali civilistiche previste per l'acquisizione dei documenti amministrativi al processo (secondo le previsioni generali, ai sensi degli artt. 210 e 213 del c.p.c.; per la ricerca telematica nei procedimenti in materia di famiglia, ai sensi del combinato dispo-

sto di cui artt. 492 *bis* del c.p.c. e 155 *sexies* delle disp. att. del c.p.c.);

c) in particolare, se il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 sia esercitabile indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste dalle menzionate norme processuali civilistiche, o anche eventualmente concorrendo con le stesse;

d) ovvero se - all'opposto - la previsione da parte dell'ordinamento di determinati metodi di acquisizione, in funzione probatoria di documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, escluda o precluda l'azionabilità del rimedio dell'accesso ai medesimi secondo la disciplina generale di cui alla legge n. 241 del 1990;

e) nell'ipotesi in cui si riconosca l'accessibilità agli atti detenuti dall'Agenzia delle Entrate (dichiarazioni dei redditi, certificazioni reddituali, contratti di locazione immobiliare a terzi, comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari ed atti, dati e informazioni contenuti nell'Archivio dell'Anagrafe Tributaria), in quali modalità va consentito l'accesso, e cioè se nella forma della sola visione, ovvero anche in quella dell'estrazione della copia, ovvero ancora per via telematica.

Il dibattito giurisprudenziale, che ha portato il Consiglio di Stato a richiedere l'intervento dell'Adunanza Plenaria, nasce dal fatto che, nei giudizi di separazione, divorzio o comunque concernenti i rapporti pendenti con l'ex coniuge (o, anche, con l'ex convivente *more uxorio*), la legge attribuisce al giudice specifici poteri istruttori volti all'acquisizione della documentazione fiscale delle parti costituite. Pertanto, si pone l'interrogativo circa la possibile compatibilità, e dunque l'eventuale concorrenza, tra le forme di acquisizione probatoria contemplate dal codice di procedura civile - artt. 210, 213, 492 *bis* c.p.c., 155 *sexies* disp. att. c.p.c., 337 *ter* c.c., legge n. 898/1970 - e la disciplina amministrativa generale in tema di accesso. Come emerge anche dall'ordinanza in esame, ciò che va preliminarmente stabilita è la natura dei documenti reddituali, finanziari e patrimoniali. Invero, soltanto ove si qualificano i menzionati documenti come amministrativi, sarebbe ipotizzabile l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990 e solo in questo caso, quindi, si porrebbe un problema di concorrenza tra strumenti di tutela. Diversamente, infatti, qualora fosse esclusa la natura di documento amministrativo, le dichiarazioni fiscali di terzi sarebbero sottratte dall'ambito applicativo dell'accesso documentale e resterebbero disciplinate esclusivamente dalle norme civili. Orbene, a tal proposito, l'orientamento nettamente prevalente in giurisprudenza sostiene che, per quanto le dichiarazioni fiscali siano formate da soggetti privati, esse tuttavia diventino documenti

amministrativi una volta acquisite alla banca dati fiscale. Le dichiarazioni dei redditi e gli altri documenti finanziari, una volta entrati nella sfera pubblica vengono trattati per finalità pubbliche di natura tributaria e sono assimilabili, perciò, a dei veri e propri documenti amministrativi. Ne deriva che, in quanto tali, può esserne richiesta l'ostensione ex art. 22 legge n. 241/90.

In particolare, la giurisprudenza ritiene che si tratti di documenti amministrativi contenenti dati sensibili, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90, la richiesta di accesso potrà essere accolta soltanto se strettamente indispensabile. È senza dubbio indispensabile accedere ai dati sensibili di soggetti terzi al fine di curare o difendere i propri interessi giuridici. In tali evenienze, invero, il diritto di accesso è sempre garantito e prevalente rispetto al diritto alla riservatezza. Ciò posto, la normativa prevede che, in sede di ricorso per separazione o divorzio, le parti depositino agli atti del giudizio anche i propri documenti reddituali relativi al periodo immediatamente precedente alla richiesta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. A ciò si aggiunge che il giudice, qualora lo ritenga opportuno, può disporre indagini a mezzo della Guardia di Finanza onde addivenire ad una corretta ricostruzione del patrimonio delle parti costituite che sia quanto più possibile fedele alla realtà. L'art. 337 ter c.c., all'ultimo comma, stabilisce che "il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi", ove le informazioni rese dai genitori risultino insufficienti ai fini di una proporzionata ed equilibrata determinazione dell'assegno periodico di mantenimento in favore della prole. L'art. 5, comma 9, legge n. 898/70, similmente, afferma che "il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria", qualora sorgano contestazioni in merito all'esatto ammontare del patrimonio personale e comune dei coniugi. L'art. 155 disp. att. c.p.c., poi, prevede che la ricostruzione della posizione patrimoniale delle parti possa avvenire anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici purché, nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia, sia il giudice del procedimento stesso ad autorizzare la suddetta ricerca telematica.

È chiaro che la precisa ricostruzione della situazione patrimoniale dei coniugi è di fondamentale importanza nei procedimenti in materia di famiglia, proprio perché il giudice civile, oltre alla pronuncia sullo *status* delle parti costituite, è chiamato anche a stabilire la misura dell'assegno da versare in favore dei figli minori o non ancora economicamente autosufficienti.

È compito del giudice determinare la quota di contribuzione gravante in capo a ciascun ex coniuge - sulla base della propria capacità reddituale - in favore della prole. Potrebbe, altresì - e qualora ve ne fossero i presupposti - dover essere fissato anche l'esatto ammontare dell'assegno in favore dell'ex coniuge che non abbia propri mezzi di sostentamento. Sicché, l'implementazione dei poteri istruttori attribuiti al giudice della separazione o del divorzio risponde all'esigenza di tutelare gli interessi familiari. Questi ultimi, d'altronde, rientrano tra i diritti fondamentali della persona e sono garantiti sia a livello costituzionale dagli artt. 29 e 30 Cost. che convenzionale dall'art. 5 CEDU. Orbene, è in questo scenario normativo, così sinteticamente ricostruito, che si sono sviluppati due differenti orientamenti giurisprudenziali in ordine al rapporto sussistente tra la disciplina civile e quella amministrativa.

Secondo un primo orientamento, tra di esse non sussisterebbe alcun rapporto di specialità e, pertanto, sarebbero destinate ad operare in via concorrente. Per i fautori di tale tesi, invero, "dall'ampliamento delle menzionate prerogative non potrebbe trarsi in via diretta, né desumersi in via indiretta, alcuna ipotesi derogatoria alla disciplina in materia di accesso alla documentazione contenuta nelle banche dati della Pubblica Amministrazione". I poteri istruttori del giudice civile sarebbero quindi da intendersi come complementari e concorrenti con il diritto di accesso di cui all'art. 22, legge n. 241/90.

La richiesta di accesso, poi, proprio perché strumentalmente connessa alla difesa nel giudizio civile - e, quindi, sorretta da un interesse concreto, diretto ed attuale - sarebbe considerata indispensabile al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, anche a scapito della riservatezza del titolare dei dati personali di cui si richiede l'ostensione. Del resto, non va dimenticato che "il pieno accesso ai documenti fiscali del coniuge in pendenza del giudizio di separazione o di divorzio, ed indipendentemente dall'esercizio discrezionale del potere di ammissione o di autorizzazione probatoria da parte del giudice civile, si pone anche in sintonia con le recenti tendenze della giurisprudenza civile sviluppatesi in ordine alla tematica della individuazione dei criteri di determinazione dell'assegno divorzile, sempre più vicine ad ammettere la funzione sia assistenziale, che equilibratrice, che perequativo-compensativa" (Cass. Civ., SS.UU., n. 18827/18).

Inoltre, per chi afferma la complementarietà delle tutele predisposte dall'ordinamento, l'accesso documentale potrebbe essere azionato non solo in pendenza della lite in sede civile, ma anche *ante causam* o, perfino qualora le richieste istruttorie non

siano state accolte in giudizio. Il diritto di difesa, infatti, ne uscirebbe gravemente compresso se lo si facesse dipendere esclusivamente dalla discrezionalità del giudice civile, il quale "potrebbe non consentire l'accesso in ragione della scarsa attendibilità delle allegazioni della parte e dei documenti probatori offerti a loro sostegno". Se esercitato *ante causam*, invece, l'istituto generale dell'accesso potrebbe svolgere un'importante funzione preventiva. Invero, gli istanti potrebbero conoscere in anticipo tutte le informazioni patrimoniali inerenti l'altro coniuge così da valutare la propria scelta difensiva ma, ancor più a monte, l'opportunità dell'avvio del giudizio. Si eviterebbero, del resto, tutti gli effetti negativi di un ricorso c.d. al buio.

Tuttavia, sul versante completamente opposto, altro orientamento giurisprudenziale sostiene che la previsione delle norme contenute nel codice di procedura civile funga da ostacolo all'operatività del diritto di accesso sia in pendenza di giudizio sia qualora le istanze probatorie non vengano valutate positivamente dal giudice civile. Tra le due discipline vi sarebbe, quindi, un rapporto di specialità che permetterebbe alle norme civili di derogare alla normativa generale amministrativa.

In particolare, l'assunto di base su cui poggia questa seconda tesi è dato dalla circostanza per la quale i procedimenti in materia di famiglia si instaurano esclusivamente tra soggetti privati, senza in alcun modo coinvolgere l'amministrazione. Allora, se è vero che il diritto di accesso opera al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e riequilibrare rapporti che nascono sbilanciati - tale è quello tra Autorità amministrativa e cittadino -, in sede di ricorsi per separazione o divorzio non vi è alcuna esigenza di trasparenza dell'attività pubblica da tutelare. A fronte di un giudizio tra sole parti private, è la disciplina civilistica a dover operare, prevalendo o escludendo l'applicabilità della disciplina amministrativa che regola i rapporti con il potere pubblico. Inoltre, secondo i sostenitori dell'orientamento in discorso, nei giudizi di separazione e divorzio al diritto di difesa del coniuge che richiede di poter conoscere i dati reddituali dell'altro coniuge si contrapporrebbe l'altrui diritto di difesa. Così, entrambi questi diritti dovrebbero essere temperati tra loro attraverso l'opera discrezionale e valutativa del giudice civile. In tale ottica, il microcosmo dei poteri istruttori attribuiti al giudice civile nei procedimenti afferenti il diritto di famiglia, sarebbe ancor più garantista rispetto alla tutela offerta dalla legge sul procedimento amministrativo.

A ben vedere, l'obiezione principale che si muove alla tesi della complementarietà è che, ammettere la possibilità di acquisire i documenti fiscali ex art. 22 legge n. 241 del 1990, in pendenza di lite, signifi-

ficerebbe aggirare le regole stabilite dal codice di rito - che verrebbero, quindi, disapplicate -, ledendo, in ultima analisi, il diritto di difesa dell'altra parte che sarebbe tenuta ad esporre le proprie ragioni non in contraddittorio nel procedimento civile, ma innanzi alla Pubblica Amministrazione, come controinteressato.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, pertanto, "lungi dall'essere volto alla tutela (procedimentale e/o processuale) del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione, tende a definirsi come un utilizzo improprio di uno strumento assicurato dall'ordinamento, in modo da alterare - nella misura in cui aggira gli strumenti processuali tipici - la parità processuale delle parti in un giudizio civile, garantita (anche) dalla previa valutazione del giudice".

Orbene, senza voler anticipare quanto sarà statuito dall'Adunanza Plenaria, l'orientamento per primo esposto sembra essere quello maggiormente condivisibile, oltre che coerente da un punto di vista sistematico, perché l'unico in grado di dare piena e concreta attuazione al principio di effettività della tutela.

Una volta accertata la natura di documento amministrativo - e perciò solo rientrante nel fuoco della disciplina generale dell'accesso - di tutte le dichiarazioni reddituali, patrimoniali e finanziarie dei coniugi, appare corretto sostenere la piena applicabilità dell'art. 22, legge n. 241 del 1990 qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire sia accertata la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale della parte istante e la richiesta stessa sia indispensabile per la cura della propria posizione giuridica.

Del resto, l'utilizzo dei menzionati poteri di acquisizione probatoria rappresenta una facoltà, non un obbligo, per il giudice, e perciò è lecito ritenere che alla parte resti attribuita la possibilità di ottenere gli stessi documenti di cui potrebbe disporre il giudice, mediante lo strumento ordinario e generale dell'accesso.

Emiliana Matrone

La professione giornalistica: non è nullo il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso, iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo

In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con la Sentenza del 28 gennaio 2020, n. 1867, enuncia il seguente principio di diritto: "l'attività del collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di

dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di 'professione giornalistica'. Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti: conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 45 legge n. 69/1963 il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso, iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo".

Dal momento che la questione affrontata dalle Sezioni Unite è particolarmente complessa ed importate, appare utile seguire pedissequamente l'iter logico-argomentativo illustrato in sentenza. Partiamo, dunque, dall'esposizione dei fatti di causa. Nello specifico, il Tribunale di Milano, con Sentenza del 18 ottobre 2010, aveva dichiarato l'esistenza tra Loredana O. e Il Sole 24 Ore s.p.a. di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal gennaio 1996, riconoscendo alla O. la qualifica di "collaboratrice fissa" e ordinando alla società datrice di lavoro di regolarizzare il rapporto con l'attribuzione alla suddetta di una retribuzione mensile di euro 2.500,00.

La Corte di Appello di Milano, con Sentenza del 17 dicembre 2014, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte datoriale, aveva dichiarato la nullità del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 17 novembre 1997 al 30 marzo 2008, ai sensi dell'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale dei Giornalisti (C.N.L.G.); aveva rigettato ogni altra domanda proposta dalla O. e compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Più precisamente, con siffatta decisione, la Corte territoriale: a) aveva confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico intercorso tra le parti e la qualifica di collaboratrice fissa della O.; b) aveva dichiarato che, in conseguenza dell'iscrizione della O. nell'elenco dei pubblicisti e non dei giornalisti professionisti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 45, il rapporto di lavoro era affetto da nullità, non sanabile attraverso lo svolgimento di fatto dell'attività di praticantato giornalistico o di giornalista professionista; c) aveva sostenuto che una diversa interpretazione non poteva trovare fondamento nell'art. 36 del C.N.L.G., il quale doveva essere interpretato nel senso della sola applicazione del trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti ex art. 1 del C.N.L.G. in linea con gli approdi giurisprudenziali sull'applicabilità dell'art. 2126 c.c.; d) aveva riconosciuto alla O., ai sensi dell'art. 2126 c.c., il trattamento economico e previdenziale per il tempo in cui il

rapporto nullo aveva avuto esecuzione, ma non il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretendere lo svolgimento; e) infine, aveva escluso che l'iscrizione nell'elenco dei professionisti intervenuta nel gennaio 2010, allorché il rapporto di lavoro era già cessato, avesse sanato la nullità. Avverso tale sentenza la O. proponeva ricorso per Cassazione.

All'esito della pubblica udienza, il Collegio emetteva ordinanza interlocutoria n. 14262, depositata in data 24 maggio 2019, con cui disponeva la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Invero, il Collegio aveva esaminato i precedenti della Corte (a partire da Cass. 29 dicembre 2006, n. 27608, fino a Cass. 28 ottobre 2016, n. 21884 e a Cass. 21 aprile 2017, n. 10158), in cui si era affermato che, a norma dell'art. 45 della legge n. 69/1963, nel testo originale, per l'esercizio dell'attività giornalistica di redattore ordinario era necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, sicché il contratto giornalistico concluso con un redattore non iscritto in quell'elenco era nullo per violazione di norme imperative. Con l'ordinanza interlocutoria, si osservava, altresì, che detti precedenti riguardavano l'esercizio dell'attività giornalistica di redattore e che solo la più recente Sentenza n. 3177/2019 si era occupata del collaboratore fisso. Rispetto a quest'ultima decisione, prospettava una diversa soluzione, anche alla luce della modifica normativa introdotta dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

In primo luogo, il Collegio dissentiva dalla linea di fondo seguita dalla citata sentenza, secondo cui il discrimine tra l'attività di giornalista professionista e quella di collaboratore fisso era meramente quantitativo, ossia legato alla esclusività o meno della prestazione. In tal modo, secondo l'ordinanza interlocutoria, si trascurava di considerare una diversità qualitativa, legata al diverso percorso professionale che caratterizzava le due prestazioni e che richiedeva, per il primo, oltre ad un periodo di praticantato, con l'iscrizione in un particolare registro (registro dei praticanti), il superamento di una prova di idoneità professionale (art. 32), mentre, per il secondo, solo la dimostrazione, attraverso la indicazione di giornali e periodici contenenti scritti a sua firma e certificati dai direttori delle pubblicazioni, dello svolgimento di attività di pubblicista regolarmente retribuita da almeno due anni (art. 35).

In secondo luogo, dubitava che lo svolgimento in modo esclusivo dell'attività di collaboratore fisso costituiva criterio univoco per attrarre l'esercizio della predetta attività nella professione del giornalista professionista e, pertanto, per richiedere, ai fini della validità del rapporto di lavoro, la sua

iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti. Il Primo Presidente, in ragione della particolare importanza della questione di massima, assegnava la controversia alle Sezioni Unite.

Passando, quindi, ad esaminare i motivi della decisione, va, innanzitutto, ricordato che la ricorrente, come primo motivo di ricorso, denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dell'art. 2 del C.N.L.G., in relazione al d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153. In particolare, osservava che l'art. 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 76, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede espressamente la possibilità che un giornalista pubblicista svolga attività giornalistica in regime di subordinazione, con il conseguente diritto all'iscrizione all'Istituto previdenziale dei giornalisti; tali disposizioni normative contrastavano con la tesi della nullità dell'attività giornalistica svolta da un giornalista pubblicista.

Ancora, richiamava l'art. 5 del C.N.L.G., il quale elenca espressamente le attività e i ruoli per i quali è imprescindibile la qualifica di giornalista professionista, e quindi l'iscrizione nel relativo albo, argomentando, *a contrario*, che per quelli non menzionati, come il collaboratore fisso, è sufficiente l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

Inoltre, definiva i caratteri tipici dell'attività del collaboratore fisso, desunti dal citato art. 2 del C.N.L.G. del 1959, reso efficace *erga omnes* con d.P.R. n. 153/1961, i quali sono dati dallo svolgimento di opera giornalistica non quotidiana, ma connotata comunque dalla continuità della prestazione, dal vincolo di dipendenza e dalla responsabilità di un servizio, rimarcando come la previsione contrattuale sia del tutto sovrapponibile a quella prevista dall'art. 1 della legge n. 69/1963, secondo cui "sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o impieghi" e cogliendo la differenza rispetto al giornalista professionista nella "esclusività della prestazione".

Infine, sottolineava come lo stesso art. 45 della legge 69/1963, nel precludere l'esercizio della professione giornalistica a chi "non è iscritto all'albo professionale", non distingue i due elenchi da cui lo stesso è composto.

Con il secondo ed ultimo motivo la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1423, 1424 e 2126 c.c.; degli artt. 1 e 33 della legge 69/1963, dell'art. 46, comma 2, del d.P.R. 4 febbraio 1965; degli artt. 112 e 115 c.p.c.

Per le Sezioni Unite il primo motivo è fondato e la questione posta nel secondo motivo risulta assorbita dall'accoglimento del primo.

Per una migliore comprensione, giova puntualizzare che la questione sottoposta all'esame delle

Sezioni Unite riguarda esclusivamente "la validità del rapporto di lavoro giornalistico tra un editore di giornale e un collaboratore fisso che, pur svolgendo l'attività in via esclusiva, non sia iscritto nell'elenco dei giornalisti professionisti ma in quello dei pubblicisti".

In proposito, le Sezioni Unite osservano che "la dottrina e la giurisprudenza dominanti ritengono che il contratto individuale di lavoro sia nullo per violazione di norme imperative (art. 45 legge n. 69/1963, che richiama l'art. 348 c.p. sull'esercizio abusivo della professione e l'art. 498 c.p. sull'usurpazione di titoli), ma non è illecito nell'oggetto o nella causa e perciò non è inefficace per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, trovando applicazione l'art. 2126, comma 1, c.c. (v. Cass. 12 novembre 2007, n. 23472; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3399; Cass. 6 febbraio 2006, n. 2476; Cass. 3 gennaio 2005, n. 28; Cass. 23 febbraio 2004, n. 3576; Cass. 21 settembre 2000, n. 12520; Cass. 27 maggio 2000, n. 7020; Cass. 1 giugno 1998, n. 5370; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1157; Cass. 20 maggio 1997, n. 4502; Cass. 6 aprile 1990, n. 2890; Cass., Sez. Un., 10 aprile 1979, n. 2029; Cass. 14 gennaio 1976, n. 127; Cass. 5 aprile 1971, n. 995; principi ripresi di recente da Cass. 8 marzo 2019, n. 6874)".

Ribadiscono che "non può, invece, mai essere dichiarata, in ragione della ritenuta invalidità del rapporto, la prosecuzione del rapporto o la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, non potendosi costringere il datore di lavoro ad attuare un contratto nullo. Sempre quale effetto della nullità, deve escludersi un'efficacia retroattiva dell'iscrizione nell'albo ai fini di rendere valido il rapporto, non conoscendo il nostro ordinamento l'istituto della convalida del negozio nullo (art. 1423 c.c.) (su questo specifico aspetto, Cass. 25 gennaio 2016, n. 1256; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3385; Cass. 25 giugno 2009, n. 14944). L'iscrizione all'Albo disposta dall'ordine professionale con efficacia retroattiva vale nei rapporti tra professionista e Ordine, ma non nei rapporti tra giornalista e terzi, come il datore di lavoro, rispetto ai quali l'ordinamento professionale è *res inter alios acta* (così Cass. 6 febbraio 2006, n. 2476)".

Evidenziano che la Corte, con la sentenza n. 3177/2019, afferma che "l'attività di giornalista svolta da un collaboratore fisso in modo continuativo ed esclusivo a scopo di guadagno... rientra pur sempre nel concetto di 'professione di giornalista' e, in quanto tale, è bisognosa di previa iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti a pena di nullità del contratto (secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità: v. la già citata Cass. 29 dicembre 2006, n. 27608, non-

ché la già citata Cass. n. 23472/2007)". Osservano che il presupposto logico-giuridico da cui muove la Corte è rappresentato dall'art. 45 della legge n. 69/1963, sia prima sia dopo la modifica introdotta dalla legge n. 198/2016. Rammentano che la norma, nel testo precedente alla riforma, così recita: "Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave".

Dunque, rilevano che, nell'interpretazione di tale disposizione, la Corte valorizza l'espressione "professione di giornalista" ritenendo che essa identifichi solo l'attività del "giornalista professionista" ed interpretava l'espressione "albo professionale" come elenco dei giornalisti professionisti, sul presupposto che i pubblicisti "svolgono attività giornalistica non come professione, cioè senza essere caratterizzati nel mercato del lavoro da un determinato *status*": ne traeva la conseguenza che ogni qual volta un collaboratore fisso o un pubblicista svolga l'attività di giornalista in modo esclusivo ("in modo professionale") è necessaria la sua iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, pena la invalidità del contratto di lavoro. Tuttavia, la suddetta scelta interpretativa non appare condivisibile.

All'uopo, deve considerarsi come nel nostro ordinamento giuridico non esista una definizione di giornalista, né di professione di giornalista. Tuttavia, elementi definitivi possono trarsi dalle norme della contrattazione collettiva e dalla legge professionale.

Orbene, l'art. 1 del C.N.L.G. 2009-2013 definisce il rapporto di lavoro giornalistico attraverso l'individuazione dei soggetti che ne fanno parte, ossia, da un lato, "gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali" e, dall'altro, "i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività".

L'art. 2 del C.N.L.G. dispone che il contratto si applica ai "collaboratori fissi", cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, "che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio".

Da un punto di vista letterale, entrambe le norme

parlano di giornalisti e di editori, sicché non vi è dubbio che tanto i giornalisti cosiddetti professionisti, ovvero che prestano "attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza", quanto i "collaboratori fissi" - i quali si differenziano dai primi solo perché ad essi non si richiede la quotidianità della prestazione, - né la esclusività dell'attività, in difetto di un'espressa previsione in tal senso - rientrano nella stessa categoria dei giornalisti.


La legge 3 febbraio 1963, n. 69, intitolata "Ordinamento della professione di giornalista", dopo aver istituito l'Ordine dei giornalisti, prevede che "ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo".

La medesima norma qualifica i giornalisti "professionisti" come "coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista" e i "pubblicistici" come "coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi".

Quindi, le Sezioni Unite evidenziano come il Legislatore faccia un "uso generico" del termine "giornalista", che è indubbiamente comprensivo tanto del giornalista professionista quanto del pubblicista, ed un "uso polisemico" della parola "professione" o "professionale", che viene adottato a volte per indicare solo il "giornalista professionista", a volte, in senso lato, per indicare l'attività del giornalista, sia esso giornalista professionista o pubblicista, caratterizzata da continuità e scopo di guadagno.

Nel ragionamento delle Sezioni Unite, ciò consente di affermare che la legge n. 63/1969, nella parte in cui include il giornalista professionista e il pubblicista in uno stesso ordinamento, sottoponendoli agli stessi poteri e doveri disciplinari, mostra di considerare unitariamente la "professione di giornalista", da intendersi come quell'attività "di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione" (per tutte, Cass. 1 febbraio 2016, n. 1853, e Cass. 29 agosto 2011, n. 17723; Cass. 21 febbraio 1992, n. 2166).

Parimenti, può affermarsi che "i pubblicisti, al pari dei giornalisti professionisti, sono anch'essi professionisti e si distinguono primariamente per il fatto che il pubblicista può esercitare 'altre professioni o impieghi' (significativo è l'uso da parte del Legislatore dell'aggettivo 'altre'), a differenza del giornalista professionista la cui attività-professione si caratterizza per l'esclusività del suo esercizio".



Del tutto ininfluenza è, invece, l'argomento esposto dalla Corte, con la sentenza n. 3177/2019, secondo cui è il regime giuridico stesso dei pubblicisti (e in particolare le modalità di iscrizione nel relativo elenco, come indicate nell'art. 35 della legge 69/1963), siccome diverso da quello dei professionisti, ad escludere la natura professionale della loro attività, in quanto non sarebbe possibile alcun controllo sul livello qualitativo degli scritti e la loro iscrizione nel relativo elenco non avrebbe funzione di garanzia del buon livello della stampa. Dunque, le Sezioni Unite giungono ad affermare che "non vi sono elementi da cui desumere che il Legislatore o le parti stipulanti del contratto collettivo abbiano voluto attribuire lo *status* di giornalista solo al cosiddetto giornalista professionista e negarlo al pubblicista".

In breve, per il Legislatore non vi è una differenza ontologica tra le due attività, come dimostra il fatto che entrambi sono sottoposti ai medesimi diritti e doveri (art. 2 legge n. 63/1969).

Si è piuttosto al cospetto di "due diverse *species* di una stessa categoria (*rectius*: professione)".

A conferma di tanto le Sezioni Unite richiamano l'art. 40 della legge n. 63/1969, nella parte in cui prevede la cancellazione del giornalista dall'elenco dei professionisti quando venga a mancare il

requisito dell'esclusività professionale e, contestualmente, la possibilità, per lo stesso giornalista, di trasferirsi nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 35 e ne faccia domanda.

A ben vedere, lo stesso contratto nazionale di lavoro giornalistico (art. 36 C.N.L.G.) prevede la possibilità che i pubblicisti esercitino attività giornalistica in via esclusiva, trovando in tal caso applicazione il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti, con ciò confermandosi che non si è in presenza di attività eterogenee e inconciliabili e, simmetricamente, dovendosi escludere che l'attività del pubblicista sia fuori dal concetto di professione.

In definitiva, le Sezioni Unite ritengono che "tanto per la contrattazione collettiva quanto per la legge ordinamentale, la professione del giornalista è caratterizzata dalla continuità, da intendersi come sistematicità e abitudine della prestazione, in antitesi alla sporadicità e saltuarietà, nonché dalla onerosità, senza che rilevi l'esclusività o la prevalenza della stessa rispetto ad altre professioni o impieghi".

Del resto, le conclusioni interpretative cui pervengono le Sezioni Unite appaiono perfettamente in scia con la giurisprudenza della Corte

Costituzionale.

Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza 10 luglio 1968, n. 98, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 legge n. 63/1969, nella parte in cui prevedeva che la carica di direttore e di vice direttore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al comma 1 dell'art. 34 ("agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno quattro giornalisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari") dovesse essere svolta solo da un giornalista iscritto nell'elenco dei giornalisti professionisti.

Il Giudice delle leggi ha affermato che la funzione dell'Ordine dei giornalisti è quella di garantire il rispetto della personalità e della libertà dei giornalisti e di assicurare "la vigilanza sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla".

Ha ritenuto, quindi, che l'obbligo imposto dall'art. 46 della legge - nella parte in cui prescrive che direttore e vicedirettore responsabili siano iscritti all'albo - risulta legittimo perché rafforza quella libertà di manifestazione del pensiero che è principio dell'ordinamento democratico e come tale viene tutelata dall'art. 21 della Costituzione: "Ed infatti la funzione dell'Ordine... risulterebbe frustrata ove proprio i poteri direttivi di un quotidiano, di un periodico o di un'agenzia potessero essere assunti da un soggetto... che per il fatto di non essere iscritto nell'albo non possa essere chiamato a rispondere di fronte all'Ordine per eventuali comportamenti lesivi della dignità sua e dei giornalisti che da lui dipendono".

Nella sentenza della Corte Costituzionale occorre valorizzare due fondamentali passaggi: a) l'iscrizione all'albo è di per sé garanzia di qualità dell'informazione e di tutela degli interessi preminenti legati alla libertà di manifestazione del pensiero, perché consente all'ordine professionale di esercitare il suo controllo preventivo e sanzionatorio; b) il pubblicista, proprio perché iscritto all'albo, offre le stesse garanzie di professionalità ed efficienza del giornalista professionista, differenziandosi da questo unicamente in ragione della non esclusività della sua prestazione.

Ogni ulteriore limite posto dalla legge con riguardo all'attribuzione della carica di direttore o vicedirettore responsabile di quotidiani, periodici e agenzie di stampa introdurrebbe un *vulnus* alla libertà di stampa non altrimenti giustificabile.

Viceversa, non appare in linea con i principi scolpiti dalla Corte Costituzionale il diverso indirizzo

sostenuto dalla Cassazione, con la sentenza n. 23472/2007, nella parte in cui attribuisce lo *status* di giornalista solo al giornalista professionista e svaluta la funzione dell'iscrizione del pubblicista nel relativo elenco.

Affiora a questo punto la diversa problematica riguardante i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva per l'attribuzione di particolari qualifiche e mansioni.

Vengono in rilievo sotto tale profilo le figure del redattore e del collaboratore fisso.

L'art. 5 del C.N.L.G. prevede l'attribuzione della qualifica di redattore ai giornalisti professionisti impegnati; a) nelle direzioni e nelle redazioni; b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere e da New York; c) come inviati; d) come titolari degli uffici di corrispondenza di testate che dedichino normalmente un'intera pagina alla locale cronaca cittadina, nonché ad ogni giornalista professionista che faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate.

La figura del collaboratore fisso è invece delineata, come già detto, dall'art. 2 del C.N.L.G.: "è anch'egli un giornalista, ma non è richiesta la qualifica di giornalista professionista; la sua prestazione si caratterizza per l'assenza della quotidianità, dell'obbligo di presenza giornaliera nonché dell'osservanza di un orario di lavoro. Non di meno, anche il collaboratore è un lavoratore subordinato quando siano riscontrabili nello svolgimento del rapporto di lavoro i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e della continuità della prestazione, da intendersi come disponibilità continuativa a rendere la prestazione o le prestazioni richieste".

Per concorde giurisprudenza al redattore è richiesta una quotidianità dell'impegno e un inserimento concreto ed effettivo nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita struttura costituita dalla redazione (Cass. 6 maggio 2015, n. 9119; Cass. 7 ottobre 2013, n. 22785; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3037; Cass. 5 giugno 2009, n. 14913; Cass. 28 agosto 2003, n. 12252; Cass. 21 ottobre 2000, n. 13945).

Egli è direttamente coinvolto nella cosiddetta "cucina redazionale", partecipa alle riunioni di redazione, al "disegno" e all'impaginazione, alla scelta dei titoli, attraverso una stretta coordinazione con quella degli altri redattori (Cass. 13 novembre 2018, n. 29182, ed ivi ulteriori richiami). Diversamente, il collaboratore fisso assicura

una semplice continuità dell'apporto, limitato di regola ad offrire servizi inerenti ad un settore informativo specifico di competenza; non è richiesta la quotidianità, nel senso che non è tenuto a garantire la sua presenza giornaliera in redazione, né a partecipare alla "cucina" redazionale, né a rispettare un rigido orario di lavoro, sia pur nell'imprescindibile rispetto dei tempi di lavorazione del giornale e rimanendo a disposizione dell'azienda anche negli intervalli tra più prestazioni.

L'idea di fondo che tra le due figure vi sia una differenza non meramente quantitativa - segnata solo dalla quotidianità della prestazione - ma anche qualitativa, in ragione del maggior apporto professionale richiesto al redattore rispetto al collaboratore fisso, è alla base di alcune pronunce della Corte che, pur muovendo dalla constatazione dell'esistenza di elementi comuni caratterizzanti le due figure professionali, ha comunque ravvisato un rapporto di sovraordinazione dell'una rispetto all'altra, con la conseguenza che "ben può il giudice di merito, al quale sia stato richiesto in giudizio il riconoscimento della qualifica di redattore, prendere in esame le concrete modalità di esercizio dell'attività lavorativa, così come dedotte dallo stesso lavoratore e risultanti acquisite al giudizio in esito a regolare contraddittorio, al fine del riconoscimento della qualifica di collaboratore fisso, senza che sia perciò configurabile una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, giacché, in tal caso, il giudice, sulla base degli stessi fatti oggettivi dedotti dal lavoratore, si limita, nell'ambito del principio *iura novit curia*, ad individuare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro in contestazione" (Cass. 9 giugno 2000, n. 7931; Cass. 17 aprile 1990, n. 3168). In questa differenziazione di ruoli all'interno dell'azienda editoriale, in cui il redattore fornisce un contributo di maggiore esperienza e professionalità, si giustifica la scelta della contrattazione collettiva di attribuire la relativa qualifica solo al giornalista professionista (art. 5) e di richiederne l'utilizzazione nell'ambito di determinate posizioni.

Sempre in ragione del diverso e maggior apporto professionale del giornalista redattore, si giustifica pure la scelta del Legislatore di richiedere lo svolgimento di un periodo di praticantato e il superamento di una prova di idoneità professionale, non prevista invece per il pubblicista.

E anche l'esclusività della prestazione, tipica del giornalista professionista - al quale soltanto, come si è detto, può essere attribuita la qualifica di redattore secondo la contrattazione collettiva - trova la sua *ratio* nell'esigenza di imporre al giornalista con maggiore professionalità di impiegare

le sue energie lavorative nell'ambito della sola attività giornalistica.

Queste ragioni non sono, al contrario, ravvisabili nell'attività del collaboratore fisso, al quale non solo non è richiesta la quotidianità della prestazione ma nemmeno la esclusività del lavoro giornalistico rispetto ad altre professioni o impieghi, in difetto di un'espressa previsione normativa in tal senso.

Le caratteristiche del collaboratore fisso sono solo quelle delineate dall'art. 2 C.N.L.G. (continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio) ed esse appaiono del tutto compatibili con quelle descritte dall'art. 1 legge n. 69 del 1963 (attività giornalistica non occasionale e retribuita, e non necessariamente esclusiva, potendo il pubblicista esercitare anche altre professioni o impieghi). E come il pubblicista "può, ma, evidentemente, non deve svolgere altra attività professionale" (secondo quanto affermato da autorevole dottrina), altrettanto il collaboratore fisso può ma non deve essere occupato in altri impieghi o professioni, non essendo la mancanza di esclusività (l'unico) elemento qualificante della sua prestazione.

Le Sezioni Unite esordiscono nel senso che "Appare così frutto di un salto logico l'opzione interpretativa secondo cui, ove il collaboratore fisso svolga, per ragioni meramente accidentali ed esterne alla tipologia del rapporto di lavoro, attività giornalistica in via esclusiva, egli diventi per così dire "di fatto" giornalista professionista, con la conseguente necessità della sua iscrizione nel relativo elenco".

Attraverso queste considerazioni le Sezioni Unite pervengono alla soluzione della controversia.

L'art. 45 della legge n. 63/1969, nel testo originario, sotto la rubrica "Esercizio della professione", così dispone: "Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave".

L'art. 26 della citata legge, con la rubrica "Albo: istituzione" prevede l'istituzione, presso ogni consiglio dell'ordine regionale o interregionale, dell'albo dei giornalisti che hanno la residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio. Il secondo comma dispone: "L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti".

L'albo è evidentemente unico (cfr. artt. 27 e ss.) e l'art. 45, nella parte in cui impone l'iscrizione all'albo, non distingue tra i due diversi elenchi; nel contempo, anche l'espressione "professione di giornalista" non autorizza una sua interpretazio-

ne limitata all'attività svolta dal giornalista professionista.

Come è stato osservato anche in dottrina, l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti o quelli dei giornalisti pubblicisti non è costitutiva di uno *status* in senso proprio, bensì di una posizione all'interno dell'ordine che implica per il giornalista professionista di operare in regime di esclusiva, ossia di non svolgere contemporaneamente altra attività professionale o altri impieghi, e per il giornalista pubblicista di operare in modo non occasionale e retribuito, anche se in concomitanza con lo svolgimento di altre professioni o impieghi.

A fronte di questa finalità, lo svolgimento di altre attività può esserci o può non esserci senza che per ciò stesso il pubblicista mantenga o perda la sua fisionomia.

Conseguentemente, "l'attività del pubblicista iscritto nel relativo elenco, anche qualora egli non svolga altre attività, non assume carattere abusivo ai sensi dell'art. 45 della legge professionale, perché la regola è pienamente soddisfatta dall'iscrizione all'albo".

Si afferma in sentenza che "una diversa e più restrittiva interpretazione non risulterebbe coerente con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze su richiamate e limiterebbe in modo ingiustificato l'esercizio di un'attività costituzionalmente protetta, creando un'ipotesi di nullità del rapporto di lavoro non sorretta dal dato normativo".

Si ribadisce, altresì, che il recente intervento del Legislatore, con la legge n. 198/2016, si pone in linea di continuità e coerenza con questo orientamento. L'art. 5 della richiamata legge ha disposto la sostituzione dell'art. 45, che attualmente così dispone: "Art. 45. (Esercizio della professione). - 1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave".

Ecco che "la nuova formulazione della norma supera i dubbi interpretativi derivanti dalla espressione "professione di giornalista", che oggi indubbiamente connota l'attività tanto del giornalista professionista quanto del pubblicista, e consente altresì di predicare la legittimità dell'attività del pubblicista che sia iscritto nel relativo elenco". In conclusione, dall'assimilabilità del collaboratore fisso al pubblicista discende l'enunciazione del principio cui sono attualmente pervenute le Sezioni Unite.

Marianna Polito

Interviene nuovamente la Cassazione in tema di fondo patrimoniale: si alla deroga ex art. 169 c.c.

Il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.) introdotto con la riforma del diritto di famiglia appartiene al novero dei regimi patrimoniali che i coniugi possono scegliere durante la loro vita coniugale.

Si tratta, secondo Giurisprudenza consolidata¹, di un "patrimonio di destinazione", costituito da quel complesso di beni che sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.

Su tali beni è impresso in tal modo un vincolo di indisponibilità reale: l'efficacia del vincolo è, infatti, *erga omnes* e non soltanto *inter partes*.

Il fondo patrimoniale ha sempre suscitato grande interesse, oltre che per l'oggetto che vi si può conferire, anche in relazione alle regole di amministrazione dei beni vincolati nello stesso.

L'art. 169 del nostro codice civile in tema di fondo patrimoniale recita testualmente: "Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente".

Per il compimento degli atti precedentemente indicati, dunque, se nell'atto costitutivo nulla sia stato espressamente previsto, occorre sempre il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, l'autorizzazione del tribunale ordinario (ex art. 38, comma 2, disp. att., c.c.) del luogo del domicilio del minore, giacché il provvedimento è emesso nel suo esclusivo interesse, considerato che in assenza di figli minorenni non è necessario il decreto autorizzativo, inoltre, la stessa autorizzazione può essere rilasciata nei soli casi di necessità o utilità evidente. Tuttavia, la regola prevista dal suindicato articolo, ed è questo il principio chiarificatore espresso dalla Corte nell'ordinanza in commento che, impone la preventiva autorizzazione del giudice tutelare sugli atti di disposizione dei beni del fondo in presenza di figli minori, non è applicabile se nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stata inserita una clausola espressa di deroga al suddetto incumbente.

La Corte di Cassazione, sez. I civile, con l'ordinanza del 4 settembre 2019, n. 22069, ha affermato la legittimazione ad agire del figlio minore a tutela dei suoi interessi sui beni del fondo patrimoniale

costituito dai genitori, ma solo in assenza di clausola derogativa alla regola della preventiva autorizzazione del giudice tutelare, di cui all'art. 169 c.c. Quanto alla clausola di salvezza, di cui al 1 comma dell'art. 169 c.c. si riscontravano opinioni diverse:

- alcuni autori², ed uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato³ negavano che la deroga potesse riguardare il consenso congiunto dei coniugi e ritenevano che si riferisse alla sola necessità di richiedere l'autorizzazione. Tali autori ritengono inderogabile il consenso di entrambi i coniugi in quanto è inderogabile la disciplina dell'amministrazione della comunione legale a cui la disciplina del fondo rinvia:

- altri autori ancora ritenevano derogabile la necessità del consenso congiunto e inderogabile l'autorizzazione giudiziale in presenza di figli minorenni, trattandosi di un interesse superiore (la tutela dei minorenni, generalmente, non è disponibile da parte dei genitori);

- secondo l'orientamento già prevalente in dottrina e giurisprudenza⁴ e, fatto proprio da ultimo, dalla Cassazione nell'ordinanza in oggetto, l'atto costitutivo può espressamente escludere, sia la necessità del consenso di entrambi i coniugi, sia la necessità dell'autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori.

La questione esaminata dalla Suprema Corte, prende le mosse da un ricorso effettuato dal figlio minore al tempo della costituzione del fondo patrimoniale, oggi maggiorenne, che cita in giudizio la banca la quale aveva ipotecato i beni del fondo in assenza di autorizzazione da parte del giudice tutelare.

Il figlio minore, rappresentato dai genitori, aveva convenuto la banca per far accertare l'invalidità delle ipoteche e quindi della clausola contenuta nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, nella parte in cui escludeva che il compimento di atti di disposizione dei beni del fondo fosse subordinato alla preventiva autorizzazione del giudice tutelare.

Il Tribunale di Venezia aveva dichiarato inammissibile la domanda perché la stessa avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare e nomina di un curatore speciale, e non direttamente contro la Banca. Successivamente, la Corte territoriale dal suo canto, respingeva la domanda del figlio ritenendo legittima la clausola inserita dai coniugi nell'atto di costituzione del fondo, poiché la norma di cui all'art. 169 c.c. riserva alla volontà dei soli coniugi costituenti la facoltà di limitare il potere dispositivo sui beni del fondo.

Le questioni affrontate anche in appello erano due:

- la legittimazione ad agire del figlio minore direttamente nei confronti della banca, in quanto titolare di una posizione giuridicamente tutelata, anche in presenza di una clausola di deroga sugli atti di disposizione alla richiesta di autorizzazione al giudice tutelare, stipulata dai genitori;

- la validità della clausola derogatoria dell'autorizzazione giudiziale per la concessione di ipoteca sull'immobile del fondo in presenza di figlio minore.

La Cassazione con l'ordinanza in commento ha cassato il ricorso del figlio sancendo la legittimità della clausola inserita nell'atto istitutivo del fondo patrimoniale, con la quale in presenza di figli minorenni, si esclude l'autorizzazione del giudice tutelare nel caso del compimento di atti di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto i beni vincolati nel fondo patrimoniale, in quanto è la stessa legge che espressamente consente di derogare alla detta autorizzazione.

Tale pronuncia concede un ulteriore spunto di riflessione, ovvero quello del rapporto tra gli artt. 169 e 171 c.c. e, soprattutto, della rilevanza dell'interesse del figlio minore in materia di scioglimento del fondo patrimoniale.

Per lungo tempo in dottrina e in giurisprudenza si riteneva che il fondo patrimoniale non si potesse sciogliere consensualmente fino a che non fosse raggiunta la maggiore età dell'ultimo nato. Difatti alcuni autori contrari alla deroga ex art. 169 c.c. argomentavano anche sulla scorta di tale articolo sostenendo che potesse raggiungersi un risultato analogo a quello che il Legislatore aveva espressamente vietato in materia di scioglimento. La sentenza della Corte di Cassazione dell'8 agosto 2014, n. 17811, tuttavia, con una pronuncia che si è imposta nel panorama giuridico, ha sancito che i coniugi possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale anche in presenza di figli minori, ma che all'atto di scioglimento dovrà essere presente anche il figlio minore stesso rappresentato da un curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 320, comma 6, c.c. e debitamente autorizzato dal giudice tutelare, in quanto portatore di un interesse di cui verrebbe privato in caso di scioglimento del fondo.

Tale pronuncia scioglie ogni dubbio relativamente alla possibilità di deroga ex art. 169 c.c. e porta alcuni autori a sostenere che tale articolo sia applicabile anche in caso di alienazione dell'unico bene in fondo e che, pertanto, l'art. 171 c.c. si debba applicare soltanto quanto i coniugi vogliono eliminare quell'effetto segregativo impresso ai beni. La pronuncia citata e quella in commento fanno emergere, dunque, come il minore sia titolare di un interesse qualificato che risulta inconciliabile, perché intimamente in conflitto con la



ratio normativa, con l'esclusione della legittimazione ad agire per far valere in giudizio il proprio interesse nella qualità di beneficiario del fondo nelle forme ordinarie e ad interloquire sulle opzioni operative eccedenti l'ordinaria amministrazione effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni facenti parte del fondo, atteso che per i componenti del nucleo familiare non è certamente irrilevante la consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato all'esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni⁵.

La Corte afferma che la ragione ispiratrice dell'istituto in questione è di assicurare un sostegno patrimoniale alla famiglia e di realizzare una situazione di vantaggio per tutti i suoi componenti. Il Legislatore, dunque, riconosce un interesse qualificato in capo ai figli che sono legittimati ad agire in giudizio per far valere tale interesse riguardo agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Ciò vale anche per il figlio maggiorenne, o divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, come nel caso di specie, poiché il fondo patrimoniale non è cessato ed egli ne continua a beneficiare, a maggior ragione se non siano emersi elementi da cui desumere la sua autosufficienza economica rispetto alla famiglia di origine.

L'ordinanza in commento, statuisce che "le disposizioni codicistiche a tutela del figlio, quale beneficiario del fondo, sono strumenti di prote-

zione che non escludono, e quindi consentono, che il figlio sia anche legittimato ad agire in giudizio per far valere un proprio interesse in relazione agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione". Quanto alla questione di legittimità della clausola dell'atto istitutivo del fondo patrimoniale, con la quale in presenza di figli minorenni, si esclude l'autorizzazione del giudice tutelare nel caso del compimento di atti di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto i beni vincolati nel fondo patrimoniale, questa è da considerarsi valida poiché prevista testualmente dall'art. 169 c.c. Anche se ci sono figli minori, la disciplina legale sancita dall'art. 169 c.c., e quindi la preventiva autorizzazione del giudice sugli atti di disposizione dei beni del fondo, è applicabile solo in mancanza di deroga prevista nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale⁶.

¹ Cass. 29 novembre 2000, n. 15297: "La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo all'inalienabilità dei beni".

² Jannuzzi-Lorefice, *Manuale della Volontaria Giurisdizione*, Milano 2004.

³ Risposta a quesiti del CNN n. 348/2006/C.

⁴ Per tutti, Tribunale di Roma 27 giugno 1979, in *Riv. Not.*, 1979, 952.

⁵ Cass., 8 agosto 2014, n. 17811.

⁶ In questo senso già Cass. Civ. n. 13622 del 4 giugno 2010.

Dottrina

Carmela Bonaduce

Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (c.d. legge spazzacorrotti), un'analisi sintetica della riforma in materia di lotta alla corruzione

Tra gli interventi normativi avuti negli ultimi anni in materia di riforma della giustizia, uno dei più discussi e contestati è sicuramente rappresentato dalla c.d. legge spazzacorrotti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2019 n. 13 dopo un iter parlamentare di soli tre mesi. Il disegno di legge originario, infatti, è stato presentato nel settembre del 2018 dal Governo e la approvazione definitiva si è avuta il 18 dicembre dello stesso anno.

Tale provvedimento si inserisce in un più ampio contesto di lotta alla corruzione nell'ambito dell'amministrazione pubblica, avviato nel 2012 con la c.d. legge Severino (legge n. 190/2012), la quale trasse origine da due esigenze emerse sul piano comunitario ed internazionale: 1) in primo luogo, quella di creare un sistema che potesse contenere i fenomeni corruttivi che, secondo alcuni studi condotti in quegli anni dall'Unione Europea e dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, costavano al nostro paese 60 miliardi di euro l'anno, pari a circa il 3,8% del Pil, provocando in Europa, secondo la Commissione Europea, un danno economico di circa 120 miliardi di euro, ovvero l'1% del Pil; 2) in secondo luogo, quella di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto alla corruzione, puntando ad uniformare l'ordinamento, alla luce della nostra tradizione giuridica, alle indicazioni provenienti da strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (Convenzione Onu del 31.10.2003 e Convenzione penale sulla corruzione del 27.01.1999). Con la legge Severino, in estrema sintesi, si andò ad incidere su alcune delle previsioni di cui al titolo II del codice penale, ovvero sulle fattispecie incriminatrici relative ai delitti contro la P.A., modificando le cornici edittali, inserendo nuove ipotesi di reato, ampliando il campo di applicazione di alcune pene accessorie (in particolare, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici); venne istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); venne introdotto l'obbligo per gli Enti pubblici di dotarsi di piani di prevenzione della corruzione in cui inserire la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e l'indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; fu affidato al Governo il compito di defi-

nire un codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico; fu prevista la predisposizione, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, di percorsi di formazione dei dipendenti delle P.P.A.A. statali sui temi dell'etica e della legalità; furono previste le ipotesi di ineleggibilità e di incandidabilità per coloro che avessero riportato condanne a più di due anni di reclusione per i reati punibili almeno fino a quattro anni.

Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, il Legislatore è tornato, quindi, ad occuparsi di corruzione e di reati contro la Pubblica Amministrazione, seguendo il percorso avviato dalla c.d. legge Severino, estendendo, però l'oggetto degli interventi di riforma anticorruzione ben oltre la disciplina dei delitti contro la P.A., essendo - nel bene e nel male - una riforma di ampia portata, con interventi che riguardano sia la parte generale che la parte speciale del codice penale, l'ordinamento penitenziario, la procedura penale e la disciplina della responsabilità da reato degli enti disciplinata dal d.lgs. n. 231/2001.

Dalla lettura della rubrica del provvedimento in esame, emerge che tre sono i temi su cui la legge va ad incidere: dopo una prima parte dedicata alla riforma della prescrizione, riguardante tutti i reati, vi è una serie di norme relative al potenziamento degli strumenti di prevenzione e di repressione dei fenomeni criminali contro la Pubblica Amministrazione, cui seguono le disposizioni incentrate sull'obiettivo di dare trasparenza all'attività politica, quantomeno sul piano finanziario. Per quanto attiene al primo tema affrontato dalla legge in esame, ovvero la riforma della disciplina della prescrizione, entrata in vigore lo scorso 1 gennaio, va detto che tale intervento è stato oggetto di accese polemiche, non ancora sopite. Esso, infatti, prevedendo la sospensione del corso della prescrizione "dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna", ha introdotto un vero e proprio blocco - operante sia in caso di condanna che di assoluzione - del corso della prescrizione dal momento della pronuncia della sentenza di primo grado, in quanto non è prevista alcuna possibilità che il corso della prescrizione riprenda a decorrere dopo la pronuncia di primo grado e prima della definitività della sentenza. L'applicazione della nuova previsione contenuta nell'art. 159, comma 2, c.p. darà luogo a quello che la classe forense ha

definito come “l’eterno processo”.

Necessaria premessa per comprendere le critiche mosse a tale modifica normativa è quella relativa alla *ratio* dell’istituto in esame: la prescrizione si collega ad un fondamentale principio di civiltà giuridica, per il quale non è accettabile che l’imputato - presunto innocente *ex art. 27 Cost.* - resti sottoposto a processo *sine die*, in attesa di essere giudicato. Per garantire il rispetto di questa esigenza, è stato introdotto, appunto, l’istituto della prescrizione che fa sì che - trascorso un certo lasso di tempo dalla commissione del fatto - venga meno l’interesse dello Stato a punire un comportamento penalmente rilevante.

Essendo questi i caratteri principali dell’istituto *de quo*, si comprendono facilmente le ragioni delle proteste della classe forense: la sospensione della prescrizione, come prevista dal nuovo comma 2 dell’art. 159 c.p., si pone in aperto contrasto sia con la *ratio* dell’istituto che con alcuni principi costituzionali, in particolare quello della presunzione di innocenza, quello del giusto processo e quello della ragionevole durata del processo, in quanto sottopone l’imputato - presunto innocente sino alla condanna definitiva - ad un processo che, per effetto della sospensione della prescrizione operante a seguito della sentenza di primo grado, potrà avere una durata “dilatata” ben oltre i limiti di ragionevolezza, senza che, sull’altro piatto della bilancia, vi siano motivazioni relative alla tutela di differenti garanzie costituzionali.

La riforma della prescrizione è stata criticata, inoltre, anche da parte della Magistratura.

In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Giovanni Mammona, ha spiegato, infatti, che con l’entrata in vigore della riforma della prescrizione, c’è il concreto rischio di un “significativo incremento del carico penale per via del venir meno delle prescrizioni che maturano in appello, circa 20-25mila processi l’anno, che difficilmente potrà essere trattato”.

Con riguardo, poi, al secondo punto trattato dalla riforma Bonafede, ovvero il potenziamento della prevenzione e della repressione dei fenomeni criminali contro la Pubblica Amministrazione, è stato osservato da diversi autori che gli strumenti individuati dal Legislatore a tale scopo sono in gran parte disegnati sul modello della lotta alle mafie ed alle altre forme di criminalità organizzata. In tal senso, vengono in rilievo - quanto agli aspetti preventivi - la possibilità per gli inquirenti e gli investigatori di avvalersi dei captatori informatici di cui all’art. 266 c.p.c. per le intercettazioni tra presenti, il ricorso agli agenti sotto copertura ai sensi dell’art. 9, legge 146/2006 e la non punibilità per chi, avendo commesso

“taluno dei fatti previsti dagli artt. 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321, 322 *bis*, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353 *bis* e 354”, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, denunci volontariamente se stesso, fornendo indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

Per quanto attiene, invece, alle misure con finalità repressiva, esse si sono sostanziate in un ulteriore inasprimento delle pene - sia principali che accessorie - previste per i reati contro la Pubblica Amministrazione, oltre che nell’estensione, ai delitti contro la P.A., del regime ostativo di cui all’art. 4 *bis*, ord. pen., il quale individua condizioni più gravose per l’accesso ai benefici penitenziari, ai quali - gli autori dei cc.dd. reati ostativi individuati nella richiamata norma, tra i quali rientrano ora anche quelli contro la Pubblica Amministrazione - potranno accedere solo tenendo una condotta processuale collaborativa.

Infine, troviamo le disposizioni extra-penalistiche, volte al perseguimento dell’obiettivo di dare trasparenza all’attività politica. Le norme in questione vanno ad integrare quanto stabilito in materia dal d.l. n.149/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2014), il quale ha abrogato i contributi pubblici diretti ai partiti, sostituendoli con un sistema di agevolazioni fiscali, volto ad incentivare la contribuzione privata dei soggetti politici da parte dei cittadini.

Al fine di consentire ai finanziatori di usufruire di tali agevolazioni, i partiti ed i movimenti politici devono essere iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici, dimostrando di rispettare una serie di requisiti di trasparenza e democraticità previsti dallo stesso decreto legge.

La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’inserimento nel registro spetta ad una apposita commissione, istituita dall’art. 9, comma 3, legge n. 96/2012.

Con la legge n. 3/2019, si sono voluti rafforzare gli obblighi di trasparenza gravanti sui diversi soggetti che partecipano al processo democratico - partiti, movimenti politici, liste e singoli candidati - sia in ordine ai contributi ricevuti che rispetto alla presentazione delle candidature, il tutto sempre nell’ottica di prevenire i fenomeni corruttivi. Inoltre, la riforma Bonafede ha introdotto delle sanzioni amministrative da comminare in caso di violazione degli obblighi di trasparenza ricadenti sui soggetti politici interessati, in tal modo attribuendo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici - la quale svolgeva già com-

piti di controllo e verifica circa la conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici più rappresentativi - il potere sanzionatorio nei confronti di tali soggetti.

Questo, dunque, in sintesi, il contenuto della legge c.d. spazzacorrotti, la cui tenuta costituzionale in tema di riforma della prescrizione andrà verificata in futuro, così come si dovrà attendere di testare, in sede applicativa, la effettiva capacità preventiva e repressiva degli strumenti introdotti dal Legislatore per contrastare il fenomeno della corruzione nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

Gennaro Stefano Del Verme e Alfonso Varlese

La prescrizione penale: da regola di civiltà ad espressione di vendetta

Nell’ambito della scienza penalistica moderna è largamente condivisa l’opinione di chi fonda le radici dell’istituto della prescrizione del reato nella stessa funzione general-preventiva della pena: l’esigenza repressiva della sanzione penale, in effetti si affievolisce fino a scomparire del tutto per effetto del trascorrere del tempo.

Quella di ancorare l’esigenza di punizione al decorso del tempo, oltre che per una ragione di ovvia opportunità costituisce una vera e propria conquista di civiltà giuridica, atteso che i ritardi del sistema non possano gravare sulle persone sottoposte al procedimento penale qualora non direttamente dipendenti da loro.

A tale concezione si contrappone la tesi di coloro i quali ritengono che l’istituto della prescrizione non garantisca la tutela delle vittime da reato, vanificando quasi del tutto l’esigenza di punizione del “colpevole”. Invero, tale concezione si fonda su un certo “positivismo”, contrapponendosi alle volontà dei vari Legislatori che più o meno dal 1973 (con il c.d. progetto Gonnella) hanno voluto prevedere tempi di prescrizione più brevi e modulati sulle sanzioni dei reati contestati, astrattamente considerati dalle norme.

Di recente si è nuovamente registrata la tendenza (soprattutto politica) a centralizzare la figura della vittima del reato, quale soggetto meritevole di tutela attraverso la punizione dell’autore del reato. Tale scelta di politica criminale passa proprio attraverso la riforma del tormentato istituto della prescrizione del reato, più volte maneggiato e rimaneggiato soprattutto negli ultimi anni, introducendo tempi più lunghi e logiche di sospensione ed interruzione del corso delle prescrizioni di dubbia legittimità costituzionale.

Tali scelte, tacciate immediatamente di populismo, hanno registrato durissime contrapposizio-

ni in sede alla dottrina penalistica, tanto che vi è chi ha parlato di “privatizzazione del sistema penale”, per descrivere, appunto, “l’esasperata centralità della vittima del reato”¹. In tale contesto non può che registrarsi un chiaro passaggio da un’impostazione del diritto penale pubblico di matrice illuminista, che colloca la vittima del reato in una posizione marginale², ad un diritto penale di chiara matrice vendicativa, volto all’e-saltazione della vittima.

In tale stato di cose, la nuova riforma della prescrizione (c.d. riforma Bonafede), si impenna sul concetto privatistico del diritto penale, inserendosi in un quadro di riforme che rispondono (impropriamente) al populismo spicciolo. Basti pensare alla riforma della legittima difesa, ovvero alla c.d. “legge spazzacorrotti”, che da un lato legittimano l’azione del cittadino verso forme di tutela “vendicative” nei confronti dell’offensore, quasi a legittimare una sorta di “giustizia fai da te”, e dall’altro prevedono un innalzamento delle pene.

Ad ogni modo, per una migliore comprensione passiamo in rassegna le singole riforme che vi sono succedute nell’ultimo ventennio, traendone i nostri liberi spunti di riflessione.

La legge 251 del 2005 (c.d. legge ex Cirielli) ha rivisto i termini per il calcolo della prescrizione ridefinendoli in base al massimo della pena editale, rispetto alla precedente modalità che racchiudeva i reati in gruppi sulla base delle diverse pene edittali.

Pertanto è stato previsto che il tempo necessario a prescrivere un delitto non potrà mai essere inferiore a sei anni, mentre quello per dichiarare la prescrizione di una contravvenzione mai inferiore a quattro anni. Nel calcolo del periodo massimo per prescrivere non si deve tenere conto né delle aggravanti né delle attenuanti, fatto salvo per le circostanze aggravanti ad effetto speciale e di quelle per cui l’ordinamento presuppone una pena di specie diversa da quella ordinaria, che, invece, vengono prese in considerazione per il calcolo. Se, poi, il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena detentiva e pecuniaria si dovrà tenere conto solo di quella detentiva. In caso di reati puniti con pena diversa il termine di prescrizione sarà di tre anni.

Tale legge, poi, prevede che il corso della prescrizione possa essere sospeso o interrotto. La sospensione si ha nel caso di: autorizzazione a procedere, per deferimento della questione ad altro giudice, per ragioni di impedimento delle parti e/o dei difensori, su richiesta dell’imputato o del suo difensore. I casi di interruzione, invece, sono: la sentenza di condanna o decreto di condanna, l’ordinanza che applica le misure cautelari

personali, l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia a decorrere nuovamente dal giorno della sua interruzione; nel caso vi siano più atti interruttivi la si calcola dall'ultimo di essi; la regola principale, comunque, è quella secondo la quale non è possibile che il processo duri un tempo superiore al periodo previsto in caso di delitto o di contravvenzione. Solo nel caso in cui la prescrizione venga interrotta è previsto un aumento del suddetto termine pari ad un quarto del massimo; sarà, invece, aumentato delle metà nel caso di recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'art. 99 comma 2 c.p.

Con la legge 23 giugno 2017 (c.d. legge Orlando) sono state introdotte alcune novità in relazione al corso della prescrizione dei reati.

Le disposizioni che hanno subito delle modifiche sono quelle relative agli artt. 158 e 161 c.p. L'art. 157 c.p., invece, quello che nello specifico dispone sul termine necessario a prescrivere, non ha subito alcuna modifica. La suddetta riforma ha previsto delle sospensioni del corso della prescrizione: più nello specifico all'art. 159 c.p. comma 2 e 11 sono state previste le sospensioni in caso di condanna non definitiva. La sospensione è pari ad un anno e sei mesi e decorre dal termine previsto per il deposito delle motivazioni della sentenza e dura fino alla lettura del dispositivo del grado successivo. È evidente che, nel caso in cui il dispositivo della sentenza del grado successivo non interveniva entro un anno e mezzo, il termine di prescrizione continuerà a decorrere, fermandosi di nuovo al momento della lettura del dispositivo del nuovo grado di giudizio.

Va detto, inoltre, che nel caso in cui il grado di giudizio successivo riconoscesse l'imputato non colpevole del reato contestato, allora in quel caso il periodo trascorso - e che in un primo momento era stato considerato di sospensione - verrà computato come valido ai fini della prescrizione stessa del reato.

Il termine necessario a prescrivere rimane quello determinato dall'art. 157 c.p. Anche i casi di inter-

ruzione rimangono gli stessi previsti dalla legge "ex Cirielli" - per quanto riguarda il primo grado di giudizio - in secondo grado, invece, come già detto precedentemente, se l'imputato venisse considerato non colpevole, il termine non verrebbe sospeso e sarà computato tutto ai fini della prescrizione. Nel caso di condanna, invece, la prescrizione ricomincia a decorrere, rimanendo sospeso tra il periodo intercorrente tra il deposito delle motivazioni e la lettura del dispositivo della sentenza della Cassazione. A sua volta, se l'imputato viene assolto, tramite il giudizio della Suprema Corte, verrà meno la sospensione adottata sia tra il grado d'Appello e la Cassazione, ma anche quello tra il primo grado e l'appello.

Infine, l'art. 159 comma 4, prevede che "se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica una ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente". Quindi, nel caso in cui nel periodo di sospensione dovesse presentarsi una causa di sospensione del termine, questo verrebbe sospeso per il tempo previsto. Attraverso la legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge Bonafede) contenente "Misure per il contrasto dei reati contro la P.A., nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ed entrata in vigore il 1 gennaio 2020, si è intervenuti (ed è questa la novità di maggior rilievo) sull'interruzione dei termini di prescrizione del processo penale dopo la sentenza di primo grado. E ciò sia in caso di assoluzione sia in caso di condanna.


In tal modo i termini di prescrizione risulteranno bloccati una volta emessa la sentenza di primo grado del giudizio. I termini di decorrenza della prescrizione rimangono invariati rispetto alla precedente normativa, sia per i reati consumati sia per quelli tentati; mentre, invece, cambieranno quelli per i reati continuati: adesso il termine sarà calcolato dal termine della continuazione.

Va specificato che tale normativa è entrata in vigore dal 1 gennaio 2020 e si applicherà ai reati commessi dopo quella data.

In effetti, le novità normative hanno determinato una imprescrittibilità di fatto dei reati determinata dal momento dell'emissione della sentenza di primo grado o dell'esecutività del decreto penale di condanna, eliminando di conseguenza le precedenti novità introdotte dalla riforma "c.d. Orlando" del 2017. In effetti nel nostro ordinamento è possibile riscontrare quattro diverse normative sulla prescrizione:

- la normativa antecedente alla legge "ex Cirielli" con le fasce di tempo necessarie a prescrivere;

- legge definita "ex Cirielli" che determina un



tempo massimo per la prescrizione dei delitti e per le contravvenzioni;

- legge definita riforma Orlando con i due periodi di sospensione dopo l'emissione della sentenza di primo grado e di appello;

- legge definita riforma Bonafede o legge spazzacorrotti, che in pratica, elimina il termine di prescrizione del reato una volta emessa la sentenza di primo grado sia essa di assoluzione o di condanna.

Si noterà come la logica populista della nuova riforma della prescrizione venga colta soprattutto laddove la nuova legge non pone alcun intervento strutturale nel sistema della giustizia penale, volta soprattutto alla contrazione dei tempi che ben potrebbe accompagnare qualunque discussione sul tema in esame.

Nessuna modifica è stata apportata, ad esempio, al regime dei termini processuali soprattutto nella fase delle indagini preliminari, come nessun accenno si è avuto al tema della depenalizzazione come a quello dell'obbligatorietà dell'azione penale (sui quali qualche attenzione andrebbe certamente posta). In effetti, ciò che si coglie dalla lettura dei dati statistici pubblicati dall'osservatorio del Ministero della Giustizia, il dato allarmante (se così possiamo definirlo), che si discosta nettamente da quanto ci viene propinato dagli opinionisti politici da talk-show, è dato dalla marea di procedimenti definiti con decreto di archiviazione del GIP, per intervenuta prescrizione, laddove solo nel 2018 si sono registrate ben 51.655 pronunce di tale natura, e 9.196 sentenze di prescrizione pronunciate dai GUP (quindi per un totale di 60.851 pronunce di prescrizione ante dibattimento), rispetto alle 27.785 dei tribunali di primo grado e 29.216 delle Corti di Appello (per un totale di 57.001 pronunce di prescrizione in sede dibattimentale). Se si pone l'attenzione agli anni precedenti al 2018 si noterà come i procedimenti prescritti già nella fase anteriore al giudizio

abbiano registrato un divario ancora maggiore.

Il tema, dunque, a nostro avviso è tutt'altro che risolto, immaginando che nel prossimo futuro l'istituto subirà ulteriori modifiche, anche alla luce di quelle che potrebbero essere le pronunce della Consulta sulla nuova riforma, atteso che la riforma Bonafede non sembra per niente in linea con l'esigenza di celerità del processo penale e dunque con il principio costituzionale della ragionevole durata, prospettando al medio osservatore, addirittura l'ipotesi di una dilatazione *sine die* dei tempi, tralasciando in questa sede, (ma solo per ragioni di brevità) ogni ulteriore considerazione circa gli impattanti riflessi sulla "presunzione di non colpevolezza" di cui all'art. 27 Cost.

-
- 1 In tal senso, E. Amodio, *A furor di popolo. Il populismo del governo giallo-verde*, Milano, 2019.
 - 2 Cfr. W. Hassemer, *Perché punire è necessario*, Il Mulino, 2012, p. 233 ss., secondo cui "senza la neutralizzazione della vittima non avremo il diritto penale moderno".

Andrea Milo

Gli effetti del Coronavirus sui contratti: tra inadempimento contrattuale, causa di forza maggiore e clausole hardship

Nell'ordinamento civile italiano, come è noto, si ha inadempimento dell'obbligazione quando la prestazione non è eseguita al momento dovuto, o adempiuta nel luogo stabilito o nelle modalità convenute. Il mancato adempimento può essere totale o parziale; può essere definitivo (nel senso che non è più possibile adempiere) oppure può essere solo temporaneo (quando la prestazione non è stata effettuata ma è ancora possibile); in tale ultimo caso abbiamo la cosiddetta mora del debitore.

Il mancato o inesatto adempimento può dipende-

re tanto da cause imputabili al debitore (per esempio negligenza, dimenticanza, ecc.) quanto da cause non imputabili allo stesso (per esempio il perimento della cosa dovuta per fatto del terzo). Nel primo caso si parlerà di inadempimento imputabile e il debitore sarà tenuto al risarcimento dei danni al creditore; nel secondo caso, invece, l'obbligazione si estinguerà per impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.).

Tra le ipotesi di impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione dedotta in contratto rientra sicuramente quella della c.d. forza maggiore. Il concetto di forza maggiore, previsto dal diritto penale quale causa di esenzione della responsabilità, è definito come "qualsiasi energia esterna contro la quale il soggetto non è in grado di resistere e che perciò lo costringe necessariamente ad agire".

La disciplina generale del contratto, così come delineata dal codice civile, non fornisce una precisa definizione del concetto di "forza maggiore", tanto che, è ormai prassi del commercio internazionale quella di inserire all'interno dei contratti di vendita una clausola *ad hoc* che preveda appunto i casi in cui ricorre la c.d. "forza maggiore".

Generalmente si fa riferimento ad eventi incontrollabili ed imprevedibili al momento della stipula dell'accordo quali, a titolo esemplificativo, epidemie, calamità naturali quali terremoti, alluvioni, uragani, atti terroristici e di guerra.

Ad ogni modo, all'interno dell'ordinamento italiano, il concetto di forza maggiore sembra poter essere desunto dall'art. 1467 c.c., il quale concede al debitore la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto qualora la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa a causa di fatti straordinari ed imprevedibili nonché estranei alla sua sfera di controllo.

Il requisito di straordinarietà, secondo copiosa giurisprudenza sul tema, riveste carattere obiettivo, dovendo necessariamente trattarsi di un evento anomalo, quantificabile sulla base di elementi oggettivi quali la sua intensità e dimensione.

L'imprevedibilità, invece, riguardando la capacità conoscitiva della parte contraente, ha natura soggettiva la cui valutazione deve avvenire sulla base di un parametro generalmente individuato nel comportamento di una persona media che versi nelle medesime condizioni dell'obbligazione.

In questo contesto si cala la problematica afferente la rapida diffusione del virus Covid-19 (o Coronavirus) che sta notevolmente influenzando i mercati internazionali nonché le grandi catene produttive che utilizzano quotidianamente nei propri cicli di produzione componenti provenienti dalla Cina o zone del focolaio del virus. Situazione che impone una serie di riflessioni

concernenti le possibili ripercussioni di tali fenomeni sui rapporti contrattuali tra imprese.

In altri termini, occorre chiedersi se l'insorgenza del Coronavirus determini sul piano obbligatorio una sopravvenienza che comporti (o possa comunque comportare) un inadempimento tale da determinare una risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

La questione giuridica sollevata non è di facile soluzione ed evidenzia la necessità innanzitutto di esaminare la norma dell'art. 1218 c.c. che in punto di responsabilità del debitore recita: "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 1256 comma 1, già citato.

Ragionando in termini di eventi imprevedibili e sopravvenuti, deve porsi attenzione anche al c.d. *factum principis* che rappresenta una causa di esclusione dell'imputabilità dell'inadempimento in capo al soggetto tenuto all'esecuzione di una data prestazione. Nel dettaglio, il *factum principis* idoneo ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento, può individuarsi in un provvedimento legislativo od amministrativo, dettato da interessi generali, che renda impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell'obbligato. Proprio in tema di inadempimento delle obbligazioni in conseguenza del rispetto delle misure di contenimento per Covid-19 si segnala l'art. 91 comma 1 del decreto legge n. 18/2020 che così recita: "All'art. 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente "6 bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali scadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti". Alla luce di tanto, risulta chiaro che il principale quesito, con riferimento al diritto dei contratti, attiene alla riconducibilità o meno della diffusione epidemiologica da Coronavirus all'interno della definizione di "forza maggiore", al fine di far fronte a numerosi ritardi nelle consegne ed inadempimenti da parte di imprese nei confronti dei propri partner commerciali, dei propri clienti, fornitori ed acquirenti.

In tale contesto occorre rilevare come la diffusione del Coronavirus possa, da un lato, rendere l'adempimento di talune prestazioni definitivamente impossibile a causa di circostanze oggettive ed

in alcun modo superabili come ad esempio la chiusura totale dei collegamenti con determinate aree ovvero la sospensione precauzionale della produzione finalizzata alla prevenzione del contagio. Ogni operatore commerciale che abbia subito un impatto dalla diffusione del Coronavirus, sia esso fornitore o acquirente, dovrà innanzitutto procedere alla verifica delle specifiche disposizioni del relativo contratto al fine di stabilire se vi sia una precisa individuazione delle ipotesi di forza maggiore e delle relative conseguenze.

A tal uopo, giova ricordare che gli usi commerciali hanno imposto l'utilizzazione di diverse clausole dettate dal diritto commerciale internazionale. Ad esempio, la *Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (c.d. CISG o Convenzione di Vienna) all'art. 79, delinea il concetto di forza maggiore, prevedendo l'esonerazione di responsabilità per la parte che dimostri l'estraneità di un dato evento alla sua sfera di controllo, la non prevedibilità dello stesso al momento della conclusione del contratto nonché l'assoluta insormontabilità della circostanza impeditiva.

Alla clausola di forza maggiore si affianca la c.d. *hardship clause*, anch'essa di frequente utilizzo nella contrattualistica internazionale, che trova applicazione nell'ipotesi in cui la prestazione di una delle parti diventi eccessivamente onerosa (ad esempio per variazioni in aumento dei dazi doganali, rincari del costo di materie prime o, come di recente sta avvenendo, a causa della chiusura dei collegamenti con alcune aree/cancellazione e sospensione di voli aerei) a causa di circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto tali da determinare uno squilibrio ingiustificato tra prestazione e controprestazione e, di conseguenza, un sacrificio sproporzionato di una parte a vantaggio dell'altra.

La *ratio* principale della clausola di *hardship*, differenzialmente da quella di forza maggiore, è quella di permettere alle parti di rimodulare, rinegoziare o ridefinire gli obblighi dedotti in contratto al fine di adeguare le rispettive prestazioni alle nuove circostanze di fatto risultanti dai predetti eventi, impedendo dunque che il pregiudizio oggettivo alla corretta esecuzione del contratto venga sopportato soltanto da una delle parti.

In conclusione, ai fini della corretta individuazione del fenomeno e delle sue eventuali conseguenze giuridiche occorre, infatti, procedere ad una analisi caso per caso delle singole vicende negoziali. c.p.c. È soltanto all'esito di tale valutazione che potranno essere concretamente determinati gli effetti derivanti dall'inadempimento di determinate prestazioni nonché dell'effettiva portata di una serie di eventi sull'equilibrio contrattuale.

Angelo Mondelli e Ludovica Adamo

Reati connessi alle emergenze epidemiologiche

Sono passate poche settimane dallo scoppio, anche nel nostro paese, del virus Covid-19 (Coronavirus) che, a causa della sua elevatissima trasmissibilità, ha ben presto portato l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a dichiarare lo stato prima di epidemia e poi, soltanto pochi giorni fa, di pandemia.

Attualmente l'Italia risulta essere il secondo paese al mondo per numero di contagi, subito dopo la Cina e prima di Corea del Sud e Giappone¹. A contribuire alla propagazione dei contagi nel nostro Paese, oltre all'alta virulenza, è stata sicuramente una preliminare inconsapevolezza ed errata valutazione della pericolosità del virus, che ha portato molti individui ad agire in modo imprudente, causando le catene di contagi che hanno in molti casi condotto al generarsi di veri e propri focolai. Nei periodi di emergenza che possono manifestarsi in qualsiasi momento nel corso della storia di un paese, è bene soffermarsi su quali possano essere gli illeciti di natura penale da contestare nei confronti della cittadinanza che, oltre alle norme di carattere generale, non rispetta i dettami normativi correlati all'emergenza in atto. La norma recepita all'interno del codice penale, richiamata più volte per contestare illeciti che traggono origine dal mancato rispetto delle ordinanze emesse dagli organi dell'amministrazione pubblica, è l'art. 650 del c. p. In merito giova precisare che si tratta di una c.d. "norma penale in bianco". Un breve accenno a tale tipologia di norma, inserita all'interno della struttura codicistica, è doveroso, in quanto si tratta di una struttura che consente ad una norma di rango "secondario" di poter punire condotte ritenute illecite attraverso l'emissione di provvedimenti (ordinanze) dell'autorità, nel caso di specie amministrativa, che disciplinano (nel caso di specie) i comportamenti da non tenere per un determinato periodo. Come innanzi accennato, la struttura dell'art. 650 c.p. è formata da un precetto, lasciato volutamente "in bianco" e una sanzione ad esso correlata. In tale contesto, il Legislatore lasciava ampi margini a delle fonti subordinate alle leggi o agli atti aventi forza e valore di legge, di poter disciplinare delle situazioni contingenti, attraverso l'emissione di provvedimenti legalmente dati dalle Autorità. Testualmente l'articolo recita: "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave

reato (337, 338, 389, 509), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro". La prima parte della norma che va dalla parola "chiunque" alla locuzione "d'igiene" è il precetto, il resto è la sanzione prevista. Il precetto indicato di volta in volta "si riempie" con i legittimi provvedimenti impartiti dalle autorità, che devono incidere nella sfera soggettiva del privato cittadino. Per la punizione di un individuo è sufficiente che sussista la colpa, trattandosi di reato contravvenzionale. La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 18402, Sezione I Penale, del 24 aprile 2013, tra l'altro affermava che "... la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità sulla esclusione di una situazione di totale ed irrimediabile impossibilità di ottemperare all'ordinanza sindacale; ha quindi rilevato che, stante la natura contravvenzionale del reato di cui all'art. 650 c.p., la sua punizione può avvenire in modo indifferente a titolo di dolo o di colpa, essendo quindi sufficiente che l'ordine legalmente impartito resti in seguito per effetto di negligenza, trascuratezza o imperizia". Predetta contestazione, da operare a chi contravviene alle ordinanze volte a mitigare o prevenire il diffondersi di fenomeni epidemiologici, non lascia dubbi di sorta. In piena adesione con quanto indicato dalla "Procura Genovese, i cittadini che devono giustificare una determinata condotta, nell'immediatezza non dimostrabile se non mediante una giustificazione legittima, anche attraverso l'autocertificazione redatta nei termini di legge, non può incorrere nelle violazioni di cui agli artt. 483 e 495 del c.p. L'assunto, a parere di chi scrive pienamente condivisibile, trae spiegazione dal fatto che nella violazione dell'art. 483 vi è l'impossibilità di qualificare come attestazione penalmente valutabile la dichiarazione stessa che non può ritenersi volta a dimostrare la veridicità dei fatti esposti. Per quanto attiene l'art. 495 del c.p., tale ipotesi delittuosa viene integrata solo ed esclusivamente in relazione a false attestazioni che riguardano l'identità, lo stato o le qualità personali". Nelle imprudenze poste in essere da cittadini inadempienti, che con i loro comportamenti hanno posto in serio pericolo la salute pubblica, potrebbero consentire di intraprendere inchieste tese all'attivazione di procedimenti anche per epidemia colposa. Appare opportuno, a questo punto, fare chiarezza su *ratio*, precedenti giurisprudenziali e presupposti per l'effettiva configurabilità del reato di cui tanto spesso e forse azzardatamente si sta discutendo. Il reato in questione è disciplinato dall'art. 438 del c.p. che punisce con l'ergastolo "chiunque cagioni un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni". Tale disposizione, sconosciuta al Codice Zanardelli, apre la serie delle norme poste a tute-

la dell'incolumità pubblica nel particolare settore della salute pubblica ed è stata introdotta dal Legislatore del 1930 in considerazione del fatto che l'evoluzione scientifica avesse incrementato la possibilità di procurarsi colture di germi patogeni e conseguentemente di diffonderli⁴.

L'originaria versione dell'articolo in esame, al secondo comma, prevedeva l'applicazione della pena di morte (soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.Lgs. n. 224/1944) se dal fatto fosse derivata la morte di due o più persone contagiate, prevedendo così una circostanza aggravante; tuttavia, data l'equiparazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'abolizione della pena di morte, la distinzione tra le due ipotesi, semplice e aggravata, non ha più alcuna ragione di esistere. Per quanto concerne l'elemento soggettivo richiesto, nel delitto *de quo* il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere germi patogeni, unite alla rappresentazione e volontà dell'evento epidemico conseguente. Parte della dottrina richiede l'intenzione di cagionare l'epidemia, ovvero il fine di provocarla, escludendo in tal modo la rilevanza del dolo eventuale⁵. La fattispecie colposa del reato di epidemia è prevista, invece, dall'art. 452 del c.p., rubricato "Delitti colposi contro la salute pubblica", che prevede che chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti previsti dall'art. 438, è punito con la reclusione da uno a cinque anni nei casi in cui detta disposizione stabilisca la pena dell'ergastolo. Quanto alla definizione di epidemia, la giurisprudenza di merito⁶ ha indicato come elementi costitutivi di tale fenomeno (da intendersi come malattia contagiosa che colpisce ad un tempo stesso gli abitanti di una città o di una regione):

- il carattere contagioso del morbo;
- la rapidità della diffusione e la durata limitata del fenomeno;
- il numero elevato delle persone colpite, tale da destare un notevole allarme sociale e correlativo pericolo per un numero indeterminato e notevole di persone;
- un'estensione territoriale di ampiezza tale che risulti interessato un territorio abbastanza vasto da meritare il nome di regione e, conseguentemente, una comunità abbastanza numerosa da meritare il nome di popolazione.

Proprio alla luce di tale definizione, la giurisprudenza ha, in alcuni specifici casi, escluso il configurarsi del reato nell'ipotesi in cui l'insorgere e lo sviluppo della malattia si esauriscono nell'ambito di un ristretto numero di persone, in quanto tale reato richiede l'incontrollabilità del diffondersi del male⁷. Così è stato ritenuto insussistente il reato di epidemia in un caso in cui la salmonellosi di *Wien* aveva causato la morte di sedici neona-

ti presso il nido di una clinica pediatrica, trattandosi di una malattia infettiva diffusasi in ambiente chiuso ed ivi rimasta localizzata, e perciò non avente caratteristiche tali, quanto a vastità e diffusibilità, da configurare un pericolo per la salute di un numero rilevante ed indeterminato di persone, considerata la possibilità di mantenere circoscritto il fenomeno e di adeguatamente contrattaccarlo. In dottrina è discussa la natura - reato di danno o di pericolo - del delitto di epidemia. Una parte della letteratura giuridica ritiene che si tratti di reato di pericolo concreto, in quanto sarebbe il pericolo connesso alla diffusività del male a caratterizzare l'epidemia⁸.

Tuttavia la dottrina maggioritaria ritiene che la materialità del delitto sia costituita sia da un evento di danno (rappresentato dalla concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia eziologicamente ricollegabile a determinati germi patogeni), che da un evento di pericolo (rappresentato dalla ulteriore propagazione della stessa malattia a causa della capacità di quei germi patogeni di trasmettersi ad altri individui anche senza l'intervento dell'autore dell'originaria diffusione)⁹. La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con la recente sentenza n. 9133/2017 si è pronunciata sulla questione escludendo la configurabilità di una responsabilità a titolo di omissione in un caso di epidemia colposa, attesa la formulazione della norma che testualmente prevede che l'epidemia debba essere cagionata "mediante la diffusione di germi patogeni". La Suprema Corte ritiene, infatti, che il Legislatore, con tale locuzione prevista nell'art. 438 c.p., abbia qualificato tale reato come un reato di evento a forma vincolata, circoscrivendo la punibilità alle condotte caratterizzate da determinati percorsi causali: il medesimo evento, realizzato a seguito di un diverso percorso, difetterebbe di tipicità. Per quanto sopra, giova evidenziare che l'epidemia costituisce l'evento cagionato dall'azione incriminata la quale deve estrinsecarsi secondo una precisa modalità di realizzazione, ossia mediante la propagazione volontaria o colpevole di germi patogeni di cui l'agente sia in possesso¹⁰. La norma evoca, insomma, per la Suprema Corte, una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con l'art. 40 comma 2 che, disponendo che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" si riferisce esclusivamente alle fattispecie a forma libera, ovvero a quelle la cui realizzazione prescinde dalla necessità che la condotta presenti determinati requisiti modali. L'imputazione mossa nel caso in disamina dalla pubblica accusa si fondava proprio sull'applicazione dell'art. 40, comma 2, in quanto veniva mosso un rimprovero

a titolo di responsabilità per omesso impedimento dell'evento.

Quanto premesso indurrebbe a dubitare della configurabilità del reato di epidemia colposa nelle fattispecie che nelle ultime settimane hanno favorito il propagarsi del contagio da Covid-19: l'imprudenza di chi, pur sospettandosi infetto, abbia ugualmente frequentato posti affollati, l'imperizia dell'operatore sanitario che abbia omesso di effettuare il tampone ad un soggetto apparentemente privo di sintomi e poi rivelatosi positivo al virus, la negligenza del titolare di un'azienda che non abbia adottato tutte le misure igienico-sanitarie disposte dalle autorità esponendo i propri dipendenti al contagio, sono infatti tutte condotte astrattamente in grado di realizzare l'evento contagio, ma nessuna di esse integra la modalità di realizzazione richiesta dal dettato della norma incriminatrice. In relazione a ciò appare certo che le numerose inchieste per epidemia colposa avviate nelle ultime settimane indurranno la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, a pronunciarsi nuovamente sul tema ed eventualmente a ridefinire i confini ancora nebulosi di tale reato.

-
- 1 Cfr. Sito internet dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, www.who.int.
 - 2 Corte di Cassazione, Sentenza n. 18402, Sez. I Pen., del 24 aprile 2013.
 - 3 ilsole24ore.com.
 - 4 Fiandaca-Musco, *PS*, I, 525-526.
 - 5 *Ibidem*.
 - 6 Tribunale di Bolzano, 13 marzo 1979.
 - 7 Tribunale di Bolzano, 20 giugno 1978 e Tribunale di Roma, 22 marzo 1982.
 - 8 In tal senso Arduzzone e Nappi, *I delitti contro la salute pubblica*, in *Giur. sist. dir. pen.*, www.pluris-cedam.utetgiuridica.it.
 - 9 In tal senso anche Tribunale di Trento 16 luglio 2004, in fattispecie concernente la diffusione di virus di specie Hiv, Hbv e Hcv.
 - 10 Secondo una giurisprudenza risalente (Tribunale di Bolzano, 13 marzo 1979) la norma punisce chi cagioni l'epidemia mediante diffusione di germi patogeni di cui abbia il possesso, anche "in vivo" (es. animali da laboratorio), mentre dovrebbe escludersi che una persona affetta da malattia contagiosa (chi, ad es., sapendosi affetto da male contagioso si mescoli alla folla pur prevedendo che infetterà altre persone) abbia il possesso dei germi che la affliggono.

BIBLIOGRAFIA

Fiandaca-Musco, *Diritto Penale*, parte speciale vol. 1.

SITOGRAFIA

www.who.int
www.pluris-cedam.utetgiuridica.it
www.brocardi.it
www.ilsole24ore.com

GIURISPRUDENZA

Tribunale di Bolzano, 20/06/1978
 Tribunale di Bolzano, 13/03/1979
 Tribunale di Roma, 22/03/1982
 Tribunale di Trento 16/7/2004
 Corte di Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 9133/2017
 Corte di Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 18402/ 2013

Gaetano Riccio ed Eliana Libroia

Il reato di truffa nella fase di esecuzione del contratto: i presupposti della configurabilità nella giurisprudenza della Corte di Cassazione

L'art. 640 c.p., nel sanzionare il reato di truffa, dispone al primo comma la reclusione sino a 36 mesi e la multa sino ad euro 1.032,00 per chi, mediante artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Secondo la giurisprudenza dominante¹, il delitto in esame può configurarsi pure nella forma omissiva sulla base dell'accertamento della violazione da parte del soggetto attivo di un obbligo giuridico, consistente nel rendere note le circostanze che invece non sono state portate a conoscenza della controparte contrattuale. La condotta descritta, infatti, deve ritenersi idonea a trarre dolosamente in errore perché preordinata "a perpetrare l'inganno".

In particolare, l'obbligo giuridico violato potrebbe trovare il proprio riferimento normativo anche in disposizioni di carattere non penale, come, a titolo esemplificativo, gli artt. 1377 o 1759 c.c.². Ancora, le circostanze che avrebbero dovuto essere rese note alla vittima della truffa e che, invece, sono state tacite proprio per trarre in errore quest'ultima vengono interpretate in un'accezione ampia, a nulla rilevando se siano o meno conoscibili con l'ordinaria diligenza³.

Quest'ultima riferita al soggetto passivo viene in rilievo sotto un altro profilo, quello dell'iter contrattuale in cui la condotta criminosa è posta in essere, estendendo la punibilità dell'agente sia nella fase della stipulazione⁴ sia in quella dell'esecuzione del contratto⁵.

La formula sovente impiegata dai giudici di Piazza Cavour⁶ è quella secondo cui il silenzio appositamente mantenuto su circostanze essenziali per la conclusione del contratto, che il soggetto attivo abbia il dovere di fare conoscere, assume rilevanza penale poiché non può considerarsi meramente passivo, ma si presenta come artificiosamente predisposto a consumare l'inganno. Per gli Ermellini⁷ ricorrono gli estremi della truffa contrattuale quando uno dei contraenti realizzi artifici o raggiri volti a tacere o a dissimulare eventi o circostanze tali che, laddove fossero conosciuti, avrebbero persuaso l'altro contraente a desistere dal concludere il contratto.

Per la Cassazione penale⁸ l'artificio e il raggio possono riguardare profili negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto principale, se la conoscenza degli stessi avrebbe condotto la per-

sona offesa a non siglare il contratto.

La truffa⁹ può ritenersi integrata pure qualora sia versato un giusto compenso per una prestazione conseguita in maniera truffaldina, in quanto il reato deve considerarsi consumato per la sola circostanza che l'interessato abbia provveduto a siglare il contratto, che diversamente non avrebbe concluso, in ragione degli artifici e dei raggiri effettuati dall'agente. Nel quadro normativo-giurisprudenziale appena descritto va ad inserirsi la pronuncia del 29 gennaio 2020, n. 3790 della Seconda Sezione della Cassazione penale.

In particolare, nel caso di specie, in secondo grado era stata confermata nei confronti dell'imputato la condanna in relazione al reato di truffa, dato che quest'ultimo si era fatto consegnare da due persone una cifra pari ad euro 2.000,00 a titolo di acconto dell'affitto/comodato di una villa. Sul punto, è bene precisare che il contratto oggetto della controversia era stato definito dalle parti talvolta come locazione e talaltra come comodato. Sennonché l'imputato non solo non aveva consegnato la villa alle persone offese nei termini concordati, ma non aveva neanche restituito la somma percepita.

In ultimo grado il legale dell'imputato avanzava la tesi per la quale i giudici d'appello non si sarebbero soffermati, sbagliando, sul prevalente indirizzo della giurisprudenza della Cassazione secondo cui, in ipotesi di contratti ad esecuzione istantanea - come l'avvocato del ricorrente qualificava la locazione della villa - l'integrazione del reato ex art. 640 c.p. postula la prova del dolo iniziale, incidente nello stadio della stipulazione del contratto, rientrando perciò nel mero illecito civile il mancato adempimento contrattuale quale doveva reputarsi quello di specie.

I giudici del Palazzaccio nella sentenza in commento hanno rigettato il ricorso, manifestando l'adesione all'orientamento opposto.

De facto, nel non conformarsi alla teoria proposta dal legale dell'imputato, la Cassazione ha chiarito che invero nel caso posto alla sua attenzione non si fosse al cospetto di un contratto ad esecuzione immediata, in quanto dalla ricostruzione degli eventi emergeva che le persone offese avessero consegnato l'ammontare di denaro loro richiesto dall'imputato prima della consegna della villa oggetto del contratto di affitto/comodato. La Suprema Corte non ha ritenuto condivisibile la tesi difensiva della presunta irrilevanza penalistica del *modus agendi* nella fase esecutiva del contratto che, nella vicenda in commento, avrebbe dovuto consistere nella consegna - mai verificata - della villa promessa in affitto/comodato. Inoltre, il Supremo Consesso ha avvalorato il principio¹⁰ secondo cui, in materia di truffa contrattuale, il

reato è configurabile tanto nello stadio di conclusione del contratto quanto nella fase esecutiva qualora uno dei contraenti, nell'ambito di un rapporto lecito, faccia cadere in errore l'altra parte mediante artifici e raggiri, ottenendo un ingiusto profitto con altrui danno. Il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità riguardanti l'esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente pattuite con l'altro contraente, congiuntamente all'aver avuto condotte artificiose idonee a produrre un danno con conseguenziale ingiusto profitto, perfeziona proprio l'elemento degli artifici e raggiri necessari ai fini della sussistenza del reato ex art. 640 c.p.¹¹. Pertanto, l'indempimento assume la rilevanza penale di reato proprio in ragione del dolo iniziale che, incidendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - inducendolo a siglare il contratto per effetto di artifici e raggiri e, di conseguenza, distorcendone il processo volitivo - costituisce una finalità di natura ingannatoria¹².

-
- ¹ *Ex multis*, Cass. Pen., Sez. II, 30 aprile 2010.
 - ² In tali termini, Cass. Pen., Sez. II, 8 aprile 2008; Cass. Pen., Sez. II, 21 giugno 2005.
 - ³ Cass. Pen., Sez. II, 25 settembre 2014, n. 42941.
 - ⁴ Cass. Pen., Sez. II, 8 febbraio 2011.
 - ⁵ Cass. Pen., Sez. II, 22 settembre 2010. Tuttavia, nella motivazione di Cass. Pen., Sez. II, 23 giugno 2016, n. 29853 si legge che: "Nei contratti ad esecuzione istantanea, configurano il reato di truffa gli artifici e raggiri che siano posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggio, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva. Nei contratti sottoposti a condizione, ovvero in quelli ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un'unica prestazione, è configurabile il reato di truffa nel caso in cui gli artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione".
 - ⁶ *Ex multis*, Cass. Pen., Sez. VI, 27 marzo 2019, n. 13411.
 - ⁷ Cass. Pen., Sez. II, 25 marzo 2014, n. 18778.
 - ⁸ Cass. Pen., Sez. II, 7 maggio 2013, n. 34908.
 - ⁹ Cass. Pen., Sez. II, 6 febbraio 2014, n. 5801.
 - ¹⁰ In tali termini, Cass. Pen., Sez. II, 20 gennaio 1988, n. 9323.
 - ¹¹ Cass. Pen., Sez. II, 5 ottobre 2004, n. 41073.
 - ¹² Cass. Pen., Sez. II, 8 novembre 2013, n. 5801.

Giuseppina Romano

Limiti al diritto di cronaca

Lo scorso 26 gennaio 2020, in un tragico incidente in elicottero sulle colline della California, perdeva la vita, insieme alla figlia tredicenne, Kobe Bryant, probabilmente il più forte giocatore di basket mai esistito. Nel giro di poche ore, la notizia della tragica scomparsa faceva il giro del mondo e tutto il pianeta si inchinava alla gran-

dezza umana e sportiva di chi, di lì a breve, sarebbe diventata la leggenda del basket. Dopo le iniziali celebrazioni dell'abilità cestistica, delle prodezze atletiche di Kobe, e le osannazioni dell'immensa caratura umana della guardia dei Lakers, qualche giornalista (in realtà più di uno) ha iniziato a ripercorrere la biografia del giocatore, dall'infanzia all'adolescenza, dai primi passi mossi nella NBA al matrimonio con la moglie, non risparmiando di sottolineare, in dispregio di ogni forma di pudore, i ripetuti episodi di infedeltà coniugale dell'uomo, fino alla rivelazione di particolari oscuri, scabrosi e, se vogliamo intimi e privati della vita dell'atleta, primo fra tutti, l'infamante vicenda processuale di cui fu protagonista nel 2003 in seguito ad un'accusa di violenza sessuale ai danni di una receptionist 19enne di un albergo del Colorado. Addebito che il giocatore negò con fermezza, riconoscendo il rapporto sessuale avuto con la giovane donna come del tutto consenziente, tant'è che non si andò mai a processo perché la donna si rifiutò di testimoniare dal momento che i dettagli, nel frattempo emersi, avevano reso particolarmente fragile e labile la sua accusa. Ciò che sgomenta è che tutto ciò avveniva in epoca temporalmente prossima allo schianto aereo. A pochissime ore dalla tragedia, infatti, una giornalista del Washington Post rispondente al nome di Felicia Sonmez, seguita poi da giornalisti di tutto il mondo ivi compresi quelli italiani, pubblicava, con tono e impostazione sostanzialmente neutra ma precisa, e con implacabile freddezza e lucidità, un articolo contenente un dettagliato resoconto dello stupro contestato a Bryant e del caso giudiziario che ne seguì. La brutalità con cui, in un momento di commozione collettiva, si rievocavano particolari così poco piacevoli, senza rispetto alcuno del dolore dei familiari del cestista, la violenza con cui si infrangeva ogni remora, ogni regola di decenza e di decoro, portando sotto i riflettori avvenimenti vecchi e sepolti nonostante la tragicità del momento, ha destato in tanti lettori, compresa la sottoscritta, una sensazione di sconvolgimento emotivo, di profondo smarrimento e soprattutto di impotenza di fronte alla semplicità, alla superficialità ma anche alla velocità con cui in rete, sui giornali e/o alla radio si calpesta la dignità umana in svariati modi, anche rievocando vicende processuali non più attuali, come nel caso di specie. E allora la domanda è: vale davvero così poco la dignità di un uomo di fronte alla penna di un giornalista? Si può davvero oltraggiare il dolore di una famiglia, macchiare la memoria di un padre, dissacrare il momento del trapasso di ben sette vite umane pur di fare notizia? Questo delittuoso, ma quanto mai attuale argomento è

stato, da sempre oggetto di ampio dibattito sociale politico e giuridico. Il tema del difficile bilanciamento tra il diritto di cronaca, quale espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 della Costituzione, e il diritto alla riservatezza quale espressione del diritto all'onore, al decoro, alla tutela della propria immagine, della propria reputazione, anche nella più recente connotazione del c.d. diritto all'oblio, è stato oggetto di numerosissimi arresti giurisprudenziali, proprio per l'ingerenza che il primo può avere sulla vita sociale di un individuo. Il diritto ad informare, quale espressione della libertà di pensiero riconosciuto dall'art. 21 Cost., benché espressamente riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale, sin dalla sentenza n. 105 del 10 luglio 1972, quale manifestazione dei diritti propri di una democrazia e consacrato anche in ambito sovranazionale dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dall'art. 11 della Carta di Nizza, non trae, in realtà, dalla protezione offerta a livello costituzionale (art. 21) la forza sufficiente a garantire il suo pacifico esplicarsi. In altri termini, il diritto ad informare deve necessariamente trovare un giusto contrappeso nell'altrettanto costituzionalmente tutelato diritto alla riservatezza dei consociati, nonché nelle norme penali relative ai delitti contro l'onore, l'immagine, la reputazione ecc. Tant'è che la cronaca, in quanto esercizio di un diritto ex art. 51 c.p., se da un lato può costituire causa di giustificazione di una condotta penalmente rilevante escludendone l'antigiuridicità, dall'altro, soprattutto quando avviene col mezzo della stampa, costituisce circostanza aggravante di tutti quei reati lesivi dell'onore della persona, quale bene giuridico protetto all'art. 2 della Costituzione che riconosce i diritti della personalità. L'uso della stampa, in ragione della pubblicità dello strumento, consente infatti di comunicare l'offesa a più persone con conseguente maggiore lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. Non a caso, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità (prima fra tutte Cass. Pen. Sez. V n. 8482 del 23 gennaio 2017) ha esteso la tutela penale a tutte le condotte lesive dell'altrui reputazione perpetrate mediante l'uso di qualsivoglia mezzo di pubblicità, dai fax ai social media, ritenendo in particolare che l'uso dei social networks, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integri un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., trattandosi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone. Esiste, in altri

termini, una relazione di contiguità, un confine sottile tra la libertà ad informare - *id est* diritto di cronaca - ed il reato di diffamazione. Quando l'attribuzione ad un individuo di un fatto scabroso, come nel caso di specie, può considerarsi lecita e non diffamatoria e/o denigratoria? La ripubblicazione, dopo tanto tempo, di un episodio disonorevole può sempre considerarsi lecita o socialmente utile e non diffamatoria? Qual è il confine tra liceità della rievocazione e lesione dell'onore, della reputazione, dell'immagine? In uno degli arresti giurisprudenziali più recenti (il riferimento è alla sentenza a SS.UU. n. 19681 del 2019) i giudici del Palazzaccio, dopo aver chiarito che il diritto di cronaca, ivi compreso quello di cronaca giudiziaria costituisce, per pacifica e risalente acquisizione della giurisprudenza sia civile che penale, un diritto pubblico soggettivo fondato sulla previsione costituzionale dell'art. 21 e, dopo aver ripercorso l'*excursus* giurisprudenziale transfrontaliero e nazionale dal 1998 ad oggi, hanno ancora una volta, ribadito che, pur costituzionalmente garantito, "il diritto di cronaca giudiziaria non è illimitato ma deve essere esercitato entro i confini ben precisi della verità oggettiva, della utilità sociale della notizia e della forma civile dell'esposizione". Affinché la divulgazione di notizie lesive dell'onore possa considerarsi attività lecita e non diffamatoria, devono ricorrere, dunque, le tre condizioni: a) della verità oggettiva, o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche solo colposamente, taciuti altri fatti così strettamente collegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero, quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore rappresentazioni della realtà oggettiva false, come nel caso di frasi o espressioni arbitrariamente estrapolate e perciò decontestualizzate; b) della c.d. pertinenza, cioè, dell'utilità sociale della notizia, ovvero, nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, giacché, il diritto di cronaca garantito a livello costituzionale deve essere inteso nella duplice eccezione di diritto ad informare ma anche ad "essere informato"; c) ed infine della c.d. contenenza, cioè, della forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, in considerazione del fatto che mai lo scritto deve eccedere lo scopo informativo da conseguire, deve essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio, e nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle per-



sone, evitando forme di offesa indirette. Dai passaggi motivazionali delle Sezioni Unite emerge, in realtà, quello che può essere definito come il quarto limite al diritto di cronaca, vale a dire quella particolare connotazione del diritto alla riservatezza che prende il nome di diritto all'oblio. Benché tornato alla ribalta con la citata sentenza 22 luglio 2019, n. 19681 e definito di "nuova generazione", il diritto all'oblio, in realtà, ha origini antiche avendo fatto la sua comparsa, per la prima volta, negli anni cinquanta in cui si parlava di "diritto al segreto del disonore", risalendo, invece, la prima elaborazione giurisprudenziale italiana al 1998. Il diritto all'oblio può essere definito come il diritto di ogni essere umano a che i fatti personali, risalenti nel tempo e lesivi della propria dignità, siano dimenticati dalla collettività. Una sorta di sacrosanto diritto al riscatto sociale, a lasciarsi alle spalle eventi spiacevoli e ombre del passato, a ricominciare a vivere una vita dignitosa qualunque cosa sia accaduta in epoca remota. Il caso esaminato dalle Sezioni Unite riguarda la pubblicazione, o meglio la ripubblicazione su un quotidiano, di un episodio di cronaca nera di cui si era macchiato molti anni prima il ricorrente, accusato e condannato per l'omicidio della moglie. La pubblica rievocazione dell'episodio, dopo tantissimo tempo, non soltanto, aveva determinato in lui un profondo

sensò di angoscia e prostrazione, ma anche, causato un notevole danno per la sua immagine e per la sua reputazione, esponendolo a una nuova gogna mediatica proprio quando era riuscito a ricostruirsi una vita e a reinserirsi socialmente. Seppur ancorata ad una questione civilistica di carattere risarcitorio, la sentenza citata e la questione del bilanciamento tra il diritto di cronaca giudiziaria e il diritto all'oblio ivi analizzata, offre importanti spunti penalistici. Il principio di rieducazione della pena riconosciuto dall'art. 27 Cost. e il conseguente concetto di reinserimento del reo, risultano fortemente compromessi dalla indeterminata esposizione dell'onore e della reputazione di una persona ai danni derivanti da una reiterata e indiscriminata divulgazione di fatti, in passato, legittimamente pubblicati ma, allo stato, sostanzialmente privi di utilità sociale. Il diritto di cronaca giudiziaria, se non correttamente esercitato, può diventare un ostacolo insormontabile ai fini della risocializzazione del condannato. L'eventuale sentenza di condanna o, peggio ancora, la semplice accusa o imputazione, magari neanche confermata nei successivi gradi, può produrre un effetto stigmatizzante su un individuo. Sul versante opposto, il diritto all'oblio difende indirettamente anche chi, del reato sia stato vittima e non autore, perché ogni volta che un caso viene rievocato finisce per pesare di



riflesso anche su chi il fatto lo ha subito, costringendo la vittima a una forzata reminiscenza dello stesso. Una sorta di duplice violenza, insomma, che si consuma e si perpetra col mezzo della stampa. Per tali motivi, l'attenzione della giurisprudenza penale è stata sempre focalizzata in questi ultimi anni, non solo, ad individuare un fondamento giuridico a tale diritto, ma anche a ricercare soluzioni in grado di risolvere il difficile equilibrio tra il diritto a che i fatti del proprio passato siano dimenticati con altri diritti di rango costituzionale. Una soluzione energica ed efficace è resa tanto più necessaria dall'evoluzione tecnologica della società moderna in cui le notizie viaggiano a velocità stellare e in cui uno strumento, tanto prezioso quanto distruttivo, che si chiama internet è capace di far riaffiorare in pochi secondi e con una divulgazione di massa quasi istantanea, fatti accaduti nel passato e privi, oramai, di qualsiasi utilità sociale. Ne consegue, seguendo il trend giurisprudenziale delle SS.UU., che la corretta premessa da cui muovere è che quando un giornalista pubblica di nuovo, a distanza di un lungo periodo di tempo, una notizia già pubblicata - la quale, all'epoca, rivestiva un interesse pubblico -, egli non sta esercitando il diritto di cronaca ma il diritto alla rievocazione storica (storiografica) di quei fatti, che non può godere della stessa garanzia costituzionale prevista per il diritto di cronaca. Ne consegue che una simile rievocazione, a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implicano il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve svolgersi in forma anonima, perché nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell'informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso i soggetti coinvolti. Di tal guisa, l'identificazione continua a ritenersi lecita solo ove si riferisce a personaggi che destano nel momento presente

l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà sia per il ruolo pubblico rivestito; in tutti gli altri casi prevale il diritto degli interessati alla riservatezza nella sua particolare connotazione di diritto all'oblio. È fuor di dubbio che quando si tratta di un personaggio pubblico, di elevata caratura umana e sportiva, quale ad esempio Kobe Bryant, l'interesse della collettività è sempre vivido e fervente; tant'è che tutto il mondo ha parlato per settimane della tragica scomparsa. Nessuna utilità sociale si riesce, invece, a leggere nella rievocazione del precedente penale del giocatore che, per le modalità dell'estrinsecazione e soprattutto per la tempistica assolutamente inopportuna e sconveniente, assume carattere puramente denigratorio. La vicenda del cestista induce, piuttosto, a riflettere sull'opportunità di affiancare ai criteri di pertinenza, continenza e verità quello della opportunità morale e temporale della notizia, del rispetto da parte del giornalista anche del particolare momento storico ovvero della maggiore o minore sensibilità che la collettività esprime di fronte ad una determinata situazione in una determinata circostanza cronologica. Il diritto di cronaca dovrebbe fare un passo indietro e diventare recessivo in tutti quei casi in cui la notizia suona come un'offesa al comune senso del pudore della collettività anche solo perché sconveniente temporalmente. La dissacrazione di un momento di cordoglio collettivo attraverso notizie che hanno carattere meramente denigratorio e che nessun contributo apportano alla vicenda, è percepito dalla comunità come profondamente offensivo dei valori umani. Il rispetto delle circostanze temporali, del particolare momento storico, nella fattispecie del periodo di lutto, per quanto possa sembrare un concetto atavico, ancestrale, quasi un retaggio di una cultura antica, è un comportamento, a parere di chi scrive, che non passerà mai di moda.

Historia et Antiquitates

La peste del 1656 in una memoria manoscritta custodita nei registri municipali di Cava de' Tirreni

a cura di Gianluca Granato

“I casali che hanno men patito: Vietri, la Molina, Cetara e Raito, quei che han patito in eccesso sono stati Dupino, Oliveto ed altri”.

È il mese di gennaio del 1656 quando la peste nera giunge a Napoli, capitale del vice regno spagnolo, diffondendosi - con crescente aggressività - a causa delle precarie condizioni igienico-sanitarie; in una città caotica e affollata, la peste fa strage della popolazione, svuota le strade, riempie le piazze di cadaveri; i medici cercano inutilmente un rimedio ma, per lunghi mesi, la morte fa da padrona. Secondo alcuni testimoni di quei giorni, furono i soldati spagnoli provenienti dalla Sardegna a condurre il morbo in città; uno di essi fu ricoverato nell'ospedale dell'Annunziata, dove la peste venne diagnosticata dal medico Giuseppe Bozzuto: “questo medico coraggioso... abitava né quartieri bassi della città; ed abituato col volgo parlava concettoso e franco; e con la celia e col'arguzie correggeva ed istruiva. E quando egli parlava si concitava e batteva il bastone e le sue pause erano segnate dalle prese di tabacco e tutta la gente di strada si affollava intorno a lui per ascoltarlo. Ed in mezzo ai crocchi ne' quali si facevano i riferiti dialoghi eravi un tale che era stato eletto della città, messere Donato Grimaldi, il quale riferì tutto al Viceré e sparse subito la voce che il dottor Bozzuto aveva dichiarato esistere la peste in Napoli... Il viceré fece chiudere l'impudente medico in oscure prigioni. Ivi sorpreso dalla peste ottenne appena la grazia di andare a morire nella sua casa...” (da *Napoli nell'anno 1656* - Salvatore De Renzi). Tanto che, i suoi colleghi, onde evitare di finire anch'essi imprigionati, non denunciarono più la malattia. Il morbo, dunque, si diffuse rapidamente, e con esso le credenze sulla sua origine: secondo alcuni gli spagnoli avevano volontariamente portato il virus per punire i napoletani per la sommossa del 1647 capeggiata da Masaniello; secondo altri la punizione era divina, ed a questa si aggiungeva la profezia di un nuovo diluvio universale e della conseguenziale fine del mondo. Grave colpa delle autorità vicereli fu quella di permettere un massiccio esodo da Napoli verso le province: almeno un terzo della popolazione era fuggito, contribuendo al diffondersi dell'epidemia in ogni terra del Regno. Solo negli ultimi dieci giorni di maggio l'epidemia fu



ufficialmente riconosciuta e fu costituita una Deputazione della Salute: tra i primi provvedimenti fu istituito un cordone sanitario con la proibizione per chiunque di entrare o uscire da Napoli; fu utilizzato come lazaretto l'ospedale di San Gennaro ubicato vicino alla chiesa della Sanità, facilmente raggiungibile da ogni quartiere e più vicino alle grandi caverne dove venivano seppelliti i morti; somme considerevoli vennero spese per comprare medicinali e disinfettanti; misure drastiche - tra cui la pena di morte - furono istituite per i trasgressori. Le vittime della epidemia a Napoli furono circa 240.000 mila su un totale di 450.000 abitanti, tutti seppelliti nelle cave sotterranee: la più famosa Cupa Lautrec, nella zona in seguito indicata con il nome del cimitero del Pianto e della Pietà, e l'altra sottostante il Rione *Mater Dei*, detta Grotta delle Fontanelle. Anche nel resto del regno la mortalità oscillava fra il 50 e il 60% della popolazione. Si contarono infatti circa 600.000 perdite umane, oltre alla scomparsa di interi villaggi.

“Memoria della peste del 1656 segnata manoscritta su' Registri municipali del Comune di Cava de' Tirreni.

Estratto dal volume 7 ° delle Deliberazioni Municipali dell'anno 1655 a 1687 della Classe 2 Sezione 2. (Procurata dal sig. Avv. Luigi Joele)
È stato sì stravagante e straordinario il modo con lo quale la divina mano à voluto flagellare l'Italia,



ed in particolare questa nostra Città, con l'occasione della Pestilenza, che sarebbe durissima impresa il voler lasciare ai posteri certa regola di quello che in simili occasioni (che sian lontanissime) avrebbero a fare per riparare in parte a un caso sì miserabile. Essendo vero che non è stato antidoto così esquisito, riparo così gagliardo, fuga così veloce, riserbatezza così austera, astinenza così frugale che non sieno riuscite a multivane, e di niun profitto, e così all'incontro non è stata trascuraggine sì libera, pratica sì ordinaria, che non abbia avuto aiuti soprannaturali per declinare il pericolo della general miseria. Il tutto, credo, perché l'Autor della natura à voluto in questa parte mostrare esser egli l'immediato Giudice, e Ministro dell'ira sua, disponendo dei mezzi naturali a suo modo, e non secondo il proprio modo, e rendendo quelli efficaci, e non efficaci, come e quando alla sua divina volontà è piaciuto. Di modo che si è veduto con esperienza alcuni separati dal consorzio degli uomini in luoghi di aria più purificata, preparati con rimedi e preservativi eccellenti, cibati di vivande delicatissime, ammalarsi e morire; e all'incontro molti esposti ad ogni sciagura, praticando pubblicamente, senza rimedi, scarsi di cibi, e di ogni altra cura di sè stessi, non solo scampar la vita, ma eziandio l'infermità. Ma per venir al particolar del caso memorabile per tutt'i secoli, originò il contagio in Napoli circa la fine di Marzo, ed il principio di Aprile, e si giudicava da tutti che il male fosse ordinario, e non epidemico. Laonde poca premura si usò in quei principi nei quali poteva troncarsi forse dalle radici. Così fa il sommo Dio quando vuol castigare i popoli, sottraendo il lume ed il giudizio a quei che sovrastano. Passò poi nelle Province del Regno, perchè vedendosi in Napoli

accrescere il fuoco, ed essendo quella Metropoli abitata in gran parte da forastieri, ciascheduno di quelli per scampar la vita abbandonate le sostanze, o commesse in mano della fortuna, se ne ritirò alla terra onde traeva l'origine. Così questa nostra misera Città circa la fine di Maggio si ritrovò infettata anch' Ella dal male senza potervi fare riparo, poichè essendo da ogni lato aperta, nè essendosi dai superiori proibito affatto l'ingresso, per diligenze che si facessero, non potè ripararsi. E chi avrebbe potuto riparare, di una persona apparentemente sana non avesse potuto ritirarsi a sua casa. Ma il peggio fu che con le persone fortivamente entravano le robe, e queste furono quelle che cagionarono maggiore sterminio. Che diremo della miseria colla quale in quegli infelici principi del morbo le genti si infermavano, e morivano in un medesimo tempo senz'aiuti, nè rimedi spirituali, né temporali. I medici temevano, i Sacerdoti tremavano, i parenti fuggivano, gli antidoti s'ignoravano. E quel che era peggio i morti sparsi per le strade non avevano persona che si fidasse di portarli alla sepoltura. Dissi sepoltura, furono le prime sepolture di quei miseri che furono i primi a morire nei propri poderi. I pozzi, le valli e simili luoghi, ove le centinaia a guisa di tanti cani, stanno precipitati più che sepolti, così nelle sventure non più provate si sconcerta ogni ordine, si perde ogni evidenza, e si procede in tutte le cose alla cieca. Non niego che con molta religione e pietà cristiana e l'accorto Prelato, ed il Governo non indicessero in questi principi molte dimostazioni di penitenza, e non si ricorresse al primo rimedio di tutt'i mali. Si fecero processioni, e orazioni pubbliche e private, si esposero sacre reliquie, ed in particolare la testa della gloriosa otto volte martire S. Felicità, con solenne rito si

Domenico Gargiulo
detto Micco Spadaro,
Largo del Mercatello
durante la peste



portò dal Sacro Monastero della SS. Trinità dei PP. Benedettini sino al Duomo accompagnata da quei venerandi PP. e da tutto il Clero della Città, ma non piacque per allora a sua Divina Maestà far la grazia. Il flagello di Dio lungamente provocato, dopo molta aspettazione e sofferenza si move, per non cessare alla prima istanza. Seguì il morbo, ed accrebbe di forza nei seguenti mesi di giugno e luglio, cominciarono a cimentarsi i medici, i Sacerdoti, e gli altri Ministri delle cose pubbliche. Si condussero fin dalla Corte di Amalfi le squadre di beccamorti. Ma come in progresso di tempo se ne morivano, i Sacerdoti, i medici, cominciarono ad esercitarsi i Religiosi con più fervore, e fra pochi giorni rimasero spopolati i Conventi, prima di S. Francesco di Paola, e poi di S. Francesco d'Assisi. I padri Cappuccini che si portavano con più cautela son durati insino alla fine alla cura non solo delle anime, ma anche dei corpi. Finalmente nei mesi di Agosto e di Settembre incrudeli siffattamente il male ch'era una confusione, non vedersi altro per la Città, che cadaveri, altri sparsi per le vie, altri sui dorsi dei portatori a centinaia, non piantati, ma discacciati fuori delle patrie abitazioni dai loro più cari. Vero è che fu circa la fine della miseria non poca consolazione che tra l'innumerabile numero degli infermi, cominciando molti a guarirsi servivano ai moribondi, per medici e assistenti, e fu degno di un sardonico riso il vedersi i più idioti contadini, e le più semplici feminucce far del galeno e della sibililla con che si empivano le borse delle sostanze che avanzavano ai propri errori. Il morbo poi è stato sì vario di qualità, e diverso negli eventi, che non mi fido poter ragionare a proposito. Uscivano ad altri bubboni nelle anguinaglie, e sotto le ascelle, e ad altri le bolle, o ambolle e queste per ogni

parte della vita, e per piccole che fossero, ogni neo della persona diveniva pestilente e mortale, precedeva, o susseguiva la febbre, e i molti mandava fuori lenticchie, e queste in particolare in tre o quattro giorni uccidevano, altri passarono insino al sesto giorno, ma infiniti in uno o due giorni, e morivano come arrabbiati e frenetici, con la faccia per terra, dopo una sete ardentissima, e un profondo letargo. Il dolor di testa e il vomito erano i funesti antisignani della morte. Si oprarono per rimedi i farmaci per purgar i corpi, ma fecero in molti effetto contrario. Il cavar sangue dalle parti inferiori parve di qualche giovamento ad alcuni. I vescicatori ad alcuni giovarono, e a molti no. Alle piaghe si adoprano olii ed unguenti lenitivi, e mollitivi, i bubboni sul principio si tagliarono, ma con infelice evento, vero è che ad altri si risolsero, moltissimi ne morirono, e ad alcuni vennero in grossezza e si ruppero, e questi guarirono per la maggior parte. In somma io tengo per massima indubitata che questa diversità di mali e di eventi, senz'alcuna certa regola sia stato un segno dato da Dio per mostrare che il tutto dipendeva immediatamente dalla sua mano. Vero è che per quel che naturalmente ha potuto scorgersi, la ritiratezza e poca pratica à salvato molti, benchè questa regola abbia patito le sue eccezioni, quelli poi fra i pericoli dell'universal contagio sono stati preservati posto da parte i segreti giudizi dell'Altissimo, a maggior credere e ne parlo per esperienza che abbiamo goduto questo privilegio per mano di Maria Vergine, per aver fondato una viva fede in quella grande riparatrice del mondo; o per essersi fortificati col portare addosso sacre reliquie, e altre divozioni, ed in particolare il prezioso licore, che in larga copia sparge il Venerabile Capo di S. Nicola di Bari, e questi sono stati i più

Domenico Gargiulo
detto Micco Spadaro,
Rendimento di grazia
dopo la peste



Mattia Preti,
San Gennaro implora
la protezione sulla città di Napoli

certi rimedii ed antidoti di questo male ad infermità soprannaturali celesti le medicine. Seguì il mese di ottobre, ma così tepido, come la stagione, si fiaccar le forze del morbo, e cominciò a lasciarsi vincere il cattivo umore dell'industria umana, e nel mese di novembre per Divina misericordia cessò quasi affatto. Di modo che nel giorno consagrato all'immacolata Concezione di Maria, dalla quale anche in Napoli nel mese di agosto aveva riconosciuto la grazia, fu fatale a questa Città, e si cantasse il Tedeum Laudamus, come si

fà nel Duomo dal Religioso Prelato coll'assistenza dei signori Ufficiali, i signori del Governo, e numerosa corona di Cittadini principali, e nelle Chiese di S. Francesco e di S. Maria degli Angeli dei PP. Cappuccini. Conveniva, poi che in conformità del prescritto del Principe, si procedesse all'espurgo delle case, e robe infette acciò cacciata la peste, non rimanesse il fomite ad attaccar nuovo fuoco. Così convocatosi dalli signori del Governo il general parlamento per maggior valore al palazzo, e con la presenza dell'Illustrissimo Vescovo Monsignor Lanfranchi, e dei signori D. Francesco Erriquez Regio Governatore, e signor D. Tommaso Adoe Regio Giudice, nel quale intervennero gl'infrascritti Deputati a questo effetto giorni prima eletti dal Governo, ove il detto signor D. Tommaso Adoe regio giudice di volontà dell'illustrissimo vescovo e del signor Governatore spiegò con elegantissimo discorso la necessità, e poi il modo che si aveva a tenere per espurgar la Città dalle reliquie della pestilenza, per rendersi affatto libera e abile alla pratica e commercio con Napoli, e di altre Città del Regno. Applause tutto il Parlamento al discorso dell'erudito dicatore, e lette le istruzioni mandate dall'Illustrissimo Barone d'Amato Preside di Salerno, in ordine all'espurga si esibirono i signori Governatori, Giudici, Sindaco e compagni eletti accudire ancora con i Deputati anche per li Casali al compimento dell'opera, come in fatti fero, e fra pochi giorni si fe l'espurga, per mani però di persone già infette, e poi guarite, per evitar che in quell'atto non si attaccasse nuovo contagio a quei che si erano stati da Dio preservati. Le case si espurgarono prima con fuochi e profumi di legni odoriferi e minerali, e poi tre volte si spazzorono pennelleggiarono con calce, ed aceto le mura, et i pavimenti. I panni e le lane putride si bruciarono quelle che non erano tali si fero bollire tre volte in acque di sale e ceneri, i panni di lino si passarono per due bucate, le suppellettili di legno si passarono per fuoco lento, i quadri, ed altre cose tali si aspersero più volte d'aceto, con tenersi a far la quarantana esposte al vento e battute. E finalmente osservossi il tenor della Pragmatica sopra di ciò stampata. Accudendo i signori del Governo alle spese per li poveri con ogni premura e carità, siccome in tutto il progresso di questa sciagura hanno fatto con evidente pericolo della propria vita. Che ben può credersi che tanto eglino, quanto noi siamo stati per dono particolare di Dio preservati al servizio di questo Comune. Così piaccia a sua Divina Maestà in questa rinnovazione del mondo farci rinnovar di costumi alla sua gloria, ed alla salute dell'anima. Si è tirato il calcolo dall'Illustrissimo Vescovo delle persone, che in questa universal miseria son



mancate ed arrivano al numero di sei mila e trecento inclusi da cento Sacerdoti Preti, 40 Frati, alcuni pochi Dottori, 12 Notari, altrettanti medici, 80 Clerici. Il Monastero della Venerabile Trinità dei Benedettini si è ammirabilmente conservato in tutto, tranne alcuni pochi servidori, e non tanto per la loro industria, ch'è stata esattissima, quanto per la presenza di quei sacri pegni che ivi riposano. Così le Reverende Monache di quattro Monasteri, di questa Città forse con particolar provvidenza guardate dal celeste Sposo. I Padri Cappuccini non han perduto più di un laico con aver tenuto cure delle anime non solo nella propria Chiesa, ma anche per tutta la Città, con amministrare i Sacramenti della Penitenza ed Eucaristia, bensì vestiti di abiti e cappucci incerati, fra i quali si è immortalata la carità del Padre Priore Cipriano de Marinis, come in Napoli quella del Padre Antonio suo fratello, quali sua Divina Maestà fra tanti à con miracolo evidente preservati da ogni contagio. I casali che hanno men patito sono stati Vietri, la Molina, Cetara e Raito, quei che han patito in eccesso sono stati Dupino, Oliveto ed altri.

I Deputati dell'espurga sottoscritti, cioè li signori del Governo firmati. Il magnifico Matteo Adinolfi Sindaco. D. Giovan Martino de Marinis. D. Luigi De Simone. Francesco Gagliardi del Capitano Scipione, Domenico De Cesare. E gli altri per li casali."

In alto.
Jusepe de Ribera,
San Gennaro implora
la protezione sulla città di Napoli
In basso.
Frontespizio del libro
di Salvatore De Renzi

NAPOLI NELL' ANNO 1656

OVVERO

DOCUMENTI DELLA PESTILENZA CHE DESOLÒ NAPOLI NELL'ANNO
1656, PRECEDUTI DALLA STORIA DI QUELLA TREMENDA SVEN-
TURA NARRATA

DA

SALV. DE RENZI

NAPOLI

TIPOGRAFIA DI DOMENICO DE PASCALE
Strada Anticaglia n.º 33
1867

Il testo è stato integralmente tratto dall'opera "Napoli nell'anno 1656 - ovvero Documenti della pestilenza che desolò Napoli nel 1656, preceduti dalla storia di quella tremenda sventura narrata da Salv. De Renzi", pubblicata in Napoli nella Tipografia di Domenico De Pascale nell'anno 1867.

Notizie dal Consiglio dell'Ordine

la redazione

NEWS DAL COA

Delibera n. 7 del 19 marzo 2020 - Iniziative adottate a sostegno degli avvocati alla luce dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, riunitosi - *ad horas* - in videoconferenza, per discutere e deliberare in merito alle iniziative da adottare a sostegno degli avvocati alla luce dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, dopo ampia discussione, all'unanimità dei Consiglieri partecipanti:

- **Considerato** il grave impatto dell'emergenza sanitaria sull'economia nazionale, che inevitabilmente ha prodotto rilevanti ripercussioni anche per l'ordinario esercizio della Professione Forense;

- **Visto** che il mondo dell'Avvocatura, già fortemente colpito dalla crisi, si vede oggi ulteriormente penalizzato dal necessario blocco delle attività giudiziarie, proclamate dai Decreti Legge che si sono susseguiti nel corso di questi giorni (da ultimo il n. 18/2020);

- **Preso atto** che la richiamata situazione di emergenza giustifica l'adozione di misure straordinarie, urgenti ed indifferibili a sostegno dell'Avvocatura, in considerazione delle oggettive difficoltà lavorative causate dalla diffusione del Covid-19 e delle notevoli e rilevanti ricadute che si prevedono in danno dei professionisti nel breve e nel lungo periodo;

- **Rilevato** che l'unico intervento adottato, sino ad oggi, dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, è quello relativo allo slittamento del termine di pagamento dei contributi e dei versamenti in autoliquidazione alla data del 30 settembre 2020;

- **Considerato** che tale intervento è assolutamente insufficiente a dare sostegno e supporto alla categoria;

- **Attesa** l'assoluta ed inderogabile necessità di adozione di interventi seri, quanto immediati, da parte di Cassa Forense, che risultino essere funzionali alla sopravvivenza degli iscritti;

- **Viste** le disposizioni di cui al Regolamento di assistenza forense, in particolare con riferimento all'art. 2, comma 1, lett. A), all'art. 14, comma 1, lettera A3) ed all'art. 15, comma 3, ultimo periodo;

- **Valutato** che il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 non ha contemplato i professionisti iscritti alle Casse Previdenziali tra i soggetti destinatari delle misure ivi adottate;

- **Rilevato** che tale esclusione appare ingiustificata, iniqua e discriminatoria, atteso che anche alla professione forense spettano la piena dignità e tutte le tutele enucleabili dagli artt. 1, 3 e 35 della Costituzione, da riconoscersi in capo a ciascun lavoratore;

DELIBERA

A) di chiedere a Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ovvero al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione della medesima, la sospensione di ogni procedura di recupero coattivo dei crediti, il rinvio dei piani già in atto senza ulteriore aggravio per l'iscritto, la cancellazione per il 2020 del versamento dei contributi minimi a semplice richiesta ed a prescindere dalla situazione reddituale relativa all'anno fiscale appena decorso, il rinvio dei contributi integrativi all'anno 2021 a semplice richiesta ed a prescindere dalla situazione reddituale nonché eliminare in caso di ritardato od omesso versamento dei contributi il pagamento di sanzioni ed interessi;

B) di invitare Cassa Forense, CNF ed OCF a rappresentare al Governo l'intollerabilità della discriminazione e l'incostituzionalità D.L. n. 18 del 17.03.2020, per l'inesistenza di legittimi e ragionevoli motivi fondanti il differente trattamento riservato ai professionisti obbligati per legge all'iscrizione a casse previdenziali privatizzate.

Inoltre, il Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore, all'unanimità dei partecipanti alla riunione tenutasi in videoconferenza, quale ulteriore misura a sostegno dell'Avvocatura del Foro:

- **Considerato** che con l'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 è stato prorogato al 15 aprile 2020 il periodo di sospensione dei procedimenti giudiziari civili e penali, fatta eccezione per i procedimenti di cui alle lett. a), b) e c) richiamati dalla predetta norma;

- **Rilevato** che, quantomeno, sino a tale data, la sospensione di ogni procedimento potrà costituire, ferma e impregiudicata ogni necessaria tutela per la salute di tutti gli operatori coinvolti, una straordinaria possibilità per incrementare nel settore civile la produttività degli uffici giudiziari, mediante lo smaltimento delle cause civili già trattenute in decisione e favorire l'emissione dei relativi provvedimenti decisori e/o istruttori;

- **Preso atto**, inoltre, che la necessità di smaltire i ruoli civili pregressi, già necessaria in via ordinaria, risulta in tale contesto emergenziale una necessità indifferibile, onde evitare la paralisi del sistema giudiziario alla ripresa delle attività, conseguente alla necessità di smaltire il carico di ruoli che si accumulerà nel periodo di sospensione, unitamente alle cause già pendenti;

- **Valutato**, infine, che appare indispensabile anche velocizzare i tempi di liquidazione delle fatture dei patrocini a spese dello stato e difesa di ufficio per favorire liquidità in favore degli iscritti;

DELIBERA

di sensibilizzare il Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Antonio Sergio Robustella, nonché la Presidente della Corte di Appello di Salerno, dott.ssa Iside Russo, affinché ciascuno, relativamente alle proprie competenze ed attribuzioni:

A) adottino ogni provvedimento e/o misura ritenuta idonea allo scopo di incrementare nel settore civile la produttività degli uffici giudiziari, al fine di definire le cause civili già trattenute in decisione e favorire l'emissione dei relativi provvedimenti decisori e/o istruttori;

B) si adoperino per velocizzare il pagamento delle fatture dei patrocini a spese dello Stato e difesa di ufficio, rendendo effettivo l'accredito delle somme entro massimo sessanta giorni dal provvedimento giudiziario.

Richiesta al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore di interventi a sostegno dell'Avvocatura

Prot. n. 1342

Nocera Inferiore, 23.03.2020

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore

Dott. Antonio Sergio Robustella

SEDE

Oggetto: Delibera del COA del 19.03.2020 - Richiesta interventi a sostegno dell'Avvocatura.

Ill.mo Signor Presidente, come Lei ben saprà, l'emergenza sanitaria in atto - unita ai provvedimenti restrittivi emessi dal Governo - sta determinando gravi ripercussioni per gli avvocati, che hanno visto rallentarsi notevolmente (se non arrestarsi del tutto) la propria attività professionale.

A tal proposito, il Consiglio dell'Ordine - con delibera del 19 marzo u.s. (il cui relativo estratto è stato già trasmesso a Lei ed alla Presidente della Corte di Appello di Salerno, dott.ssa Iside Russo) - ha ritenuto opportuno sollecitare la liquidazione ed il relativo pagamento dei compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato ed alla difesa d'ufficio, inerenti ad attività già espletate da parte degli avvocati.

Alla luce di quanto innanzi e invocando la leale collaborazione che ha sempre contraddistinto il rapporto tra la Classe Forense Nocerina e la

Magistratura, Le chiedo di voler sensibilizzare tutti i giudici, unitamente ai dirigenti dei competenti uffici, ad evadere le numerose istanze di liquidazione (che allo stato risultano sospese) inerenti alle attività già svolte dai difensori e riguardanti i due suddetti istituti giuridici, consentendo - in tal modo - di velocizzare le relative procedure di pagamento.

Contestualmente, sempre sulla scorta di quanto deliberato dal COA, Le chiedo - in questo periodo di quasi paralisi delle attività giudiziarie - di adottare tutte quelle misure che Lei riterrà opportune per incrementare la produttività degli uffici giudiziari del settore civile e, quindi, per velocizzare la definizione dei fascicoli già trattenuti in decisione e/o riservati, accelerando l'emissione e la conseguente pubblicazione dei relativi provvedimenti.

Confidando in un Suo intervento in merito, La saluto cordialmente.

Nocera Inferiore, 23 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Avv. Guido Casalino

Rinvio termine per il pagamento della tassa annuale di iscrizione al 31 luglio 2020

Si informano gli iscritti che il Consiglio, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha colpito il nostro paese e per venire incontro alle esigenze dei colleghi in questo particolare momento di difficoltà, ha deciso - con delibera del 19 marzo 2020 - di differire alla data del 31 luglio 2020 il termine per il pagamento della tassa di iscrizione per l'anno in corso (già fissato per il 31 marzo 2020), riservandosi di intervenire nuovamente sul punto in caso di necessità.

Si precisa che, anche per l'anno 2020, la quota di iscrizione - tra le più basse d'Italia - è rimasta inalterata rispetto agli anni precedenti e sarà incassata ancora per il tramite del servizio PAGOPA; i relativi bollettini saranno trasmessi agli iscritti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza innanzi indicata.

NEWS DALLA CASSA FORENSE

Delibera sospensione dei termini di tutti i versamenti e di tutti gli adempimenti contributivi fino al 30 settembre 2020

Cassa Forense, considerata la situazione eccezionale in essere, ha deliberato la sospensione dei termini di tutti i versamenti e degli adempimenti previdenziali forensi fino al 30 settembre 2020, per tutti gli iscritti.

Per effetto di tale provvedimento sono sospesi gli adempimenti ed i versamenti di ogni tipo di contribuzione dovuta dagli iscritti nel periodo compreso dal 11 marzo 2020 al 30 settembre 2020. In particolare, oggetto di sospensione sono:

- Le rate della contribuzione minima obbligatoria;
- La prima rata dei versamenti in autoliquidazione (scadente al 31 luglio 2020);
- Ruoli esattoriali affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossioni;
- Rateazioni dirette concesse dalla Fondazione;
- Regolarizzazione spontanea;
- Accertamento per adesione;
- Retrodatazione;
- Riscatto;
- Ricongiunzione;
- Iscrizione per ultraquarantenni;
- Integrazione volontaria della contribuzione minima soggettiva;
- Recupero di anni inefficaci per intervenuta prescrizione.

Ciascun iscritto potrà decidere se eseguire il pagamento entro il termine inizialmente previsto ovvero differirlo al 30 settembre 2020, senza interessi e sanzioni.

Gli organi statutari della Fondazione si riservano di adottare, nel rispetto delle norme regolamentari, nuove misure di carattere straordinario a tutela di tutti gli iscritti e dell'Ente.

Nelle more, inoltre, sono state attivate due misure assistenziali:

1. della società VIS-Valore in Sanità s.r.l., gratuita per l'iscritto, che consente nel beneficiare di un trattamento di sconto in caso di utilizzo delle strutture sanitarie convenzionate con la Società;
2. o di video consulto con la Società AON, in caso di sintomi riconducibili all'epidemia in corso.

IL PRESIDENTE
Avv. Nunzio Luciano

Emergenza Covid-19: misure urgenti

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, considerata la situazione eccezionale venutasi a creare a seguito dell'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da Covid-19, ha deciso la sospensione dei termini di tutti i versamenti e degli adempimenti previdenziali forensi fino al 30 settembre 2020 per tutti gli iscritti.

Si comunica, inoltre, che Cassa Forense ha attivato in favore degli iscritti una serie di misure a tutela della salute che, in un momento di estrema emergenza, consentono di utilizzare strutture sanitarie private e ulteriori servizi sia per l'emergenza stessa sia per ulteriori urgenti necessità sanitarie (quali visite specialistiche, accertamenti diagnostici, medicina preventiva, ecc.).

In particolare, in considerazione dell'enorme affluenza di pazienti presso le strutture pubbliche e il conseguente differimento di prestazioni non urgenti già prenotate presso le medesime strutture e/o dell'inevitabile prolungarsi delle liste d'attesa, è stata prevista, per gli iscritti alla Cassa e le loro famiglie, la possibilità di attivare, tramite una convenzione sottoscritta con VIS-Valore in Sanità s.r.l., una card, il cui onere è a completo carico della Cassa e, quindi, gratuita per l'iscritto. Tale tessera consente di beneficiare di un trattamento di sconto in caso di utilizzo delle numerose strutture di eccellenza convenzionate con la Società (<https://www.viscard.valoreinsanita.it/>). Per la richiesta della card, che ha durata annuale, è necessario accedere, a partire da giovedì 12 marzo, alla propria posizione personale dall'accesso riservato del sito Internet di Cassa Forense e cliccare sul link evidenziato in verde denominato "chiedi VIS CARD". La procedura rilascerà in automatico un codice personale da utilizzare per la registrazione sul sito di VIS-Valore in Sanità e attivare, seguendo le specifiche istruzioni, la propria VIS Card, valida per l'intero nucleo familiare, senza dover effettuare alcun pagamento.

Tenuto conto delle difficoltà di accesso telefonico a personale che possa fornire un consulto in merito a valutazioni medico-sanitarie, nonché dell'accesso fisico agli studi medici, fortemente sconsigliato per evitare il diffondersi del contagio, è stato, inoltre, previsto un ulteriore importante servizio nell'ambito della vigente convenzione con AON, riguardante la consulenza telefonica o di video-consulto, destinato a tutti gli iscritti che presentino evidenti sintomi che possano essere riconducibili all'epidemia in corso. L'iscritto, per se stesso e/o per il nucleo familiare, potrà effettuare 24 ore su 24 consulti medici in videochiamata o via telefono con il Servizio Medico della Centrale Operativa richiedendo informazioni di natura medica in riferimento all'Emergenza Sanitaria in corso e, in particolare, potranno essere fornite:

- valutazione di eventuali sintomi in corso;
- indicazioni circa il protocollo più adeguato da seguire.

Il numero telefonico della centrale operativa da contattare per fruire del servizio di consulenza sanitaria è il seguente: 039.65546064 e sarà attivo da venerdì 13 marzo per un periodo di quattro mesi e un numero massimo di 2.500 consulti. L'iscritto dovrà identificarsi all'operatore mediante il seguente codice FOREN001.

IL PRESIDENTE
Avv. Nunzio Luciano

Cassa Forense, nell'ambito del quadro normativo vigente e delle risorse disponibili, si riserva l'adozione di ulteriori misure di sostegno agli iscritti a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica in corso.

IL PRESIDENTE
Avv. Nunzio Luciano

Polizza Unisalute - ulteriore garanzia valida per tutti gli iscritti

Come preannunciato con la lettera agli iscritti, nella quale si dava atto dell'impegno degli organi della Cassa per l'individuazione degli interventi, immediati e futuri, in favore dei colleghi, si rende noto che Cassa Forense e Unisalute, nell'ambito della copertura assicurativa della polizza collettiva sanitaria, hanno pattuito una ulteriore garanzia valida per tutti gli iscritti e con onere a carico dell'Ente, riguardante le infezioni da Covid-19 (c.d. Coronavirus).

Si è così inteso adottare da subito una misura a tutela degli iscritti anche già colpiti nel bene primario della salute.

La durata della copertura è infatti retroattiva con effetto dal 1 febbraio 2020 e coprirà gli eventi occorsi e diagnosticati da tale data e fino al 31 dicembre 2020.

La garanzia comprende le seguenti prestazioni:

- Una diaria giornaliera di euro 75,00 per ogni giorno di ricovero, a seguito di positività al tampone Covid-19, per un massimo di 30 giorni. Il giorno di entrata e quello di uscita sono conteggiati come un solo giorno di ricovero;
- Una diaria giornaliera di euro 50,00 per ogni giorno di isolamento per un massimo di 15 giorni, nel caso in cui l'assicurato sia costretto al regime di quarantena presso il proprio domicilio a seguito di positività al tampone Covid-19;
- Una indennità post ricovero complessivamente pari ad euro 1.500,00 nel periodo assicurativo, nel caso in cui per l'assicurato durante il ricovero sia stato necessario il ricorso alla terapia intensiva;
- Servizio di video consulto specialistico che garantisce un confronto diretto medico specialistico per condividere risultati di esami o referti oppure ottenere risposte su terapie e diagnosi. Effettuata la prenotazione chiamando la centrale operativa al seguente numero verde 800 212477, operativo 24 ore su 24, l'iscritto potrà accedere al servizio tramite il proprio PC o tramite device mobile, smartphone e tablet e potrà ottenere eventuale prescrizione medica per l'acquisto di farmaci.

Si precisa che le prestazioni per indennità e diarie non sono cumulabili tra loro.

Le prestazioni della nuova garanzia assicurativa potranno essere richieste, a partire dal 23 marzo 2020, utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione "Polizze CF- polizza sanitaria" del sito di Cassa Forense.

NEWS DAL CNF

CNF - Delibera n. 167 del 20 marzo 2020 - Emergenza Coronavirus

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 20 marzo 2020, in gran parte dedicata alle problematiche legate all'emergenza Coronavirus, - fermo restando ogni altro ulteriore intervento in favore dell'Avvocatura, da decidere nella imminente seduta straordinaria che sarà appositamente tenuta,

- sentiti la Presidente f. f., e tutti i Consiglieri,
- ritenuto di dover intervenire nell'immediato con provvedimenti concreti sia a favore della società civile sia a favore della Classe Forense così duramente colpita,

DELIBERA

1. di sospendere la riscossione del contributo dovuto al Consiglio Nazionale Forense dai COA fino al 30 settembre 2020;
2. di destinare la somma di 250.000 euro (duecentocinquanta mila) all'acquisto, in accordo con la Protezione Civile, di strumenti sanitari atti a far fronte all'emergenza sanitaria in corso, quale significativa espressione di solidarietà di tutta la Classe Forense.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda all'Ufficio di Presidenza per l'attuazione.

CNF - Delibera n. 168 del 20 marzo 2020 - Formazione continua e tirocinio

Il Consiglio Nazionale Forense, - considerato che l'emergenza Covid-19 impone di adottare provvedimenti in materia formativa che siano uniformi per tutto il territorio nazionale;

- considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l'obbligo previsto dagli artt. 11 e 21 legge 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi;
- in deroga all'art. 12 del Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014 e successive modifiche

DELIBERA CHE

- 1) l'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento

- CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
- 2) nell'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
- 3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
- 4) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Inoltre

- considerati i provvedimenti governativi che hanno disposto la sospensione dell'attività giudiziaria e limitato l'attività da svolgersi presso gli studi legali professionali, così come negli uffici legali di enti e amministrazioni pubbliche in cui viene svolto il tirocinio forense;
- considerati altresì i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado;

invita

- gli iscritti a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti;
- i Consigli dell'Ordine degli Avvocati a sospendere i colloqui per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio, provvedendo in proposito, ove possibile, sulla scorta di elementi



documentali e a promuovere attività formative a distanza;

- le Scuole Forensi a consentire il completamento dei corsi di formazione per l'accesso, ove possibile, adottando le modalità di formazione a distanza;

DELIBERA

di presentare al Ministro della Giustizia richiesta di provvedimento che, in deroga al disposto di cui all'art. 8 comma 4 del DM 17 marzo 2016 n. 70, consenta il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche qualora il tirocinante non abbia assistito a venti udienze nel semestre dal 1 gennaio al 30 giugno 2020.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per le comunicazioni.

STATISTICHE ISCRITTI (IN FORZA)

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totale
CASSAZIONISTI	449	16	1	0	466
AVVOCATI NON CASSAZIONISTI	1573	17	1	26	1617
TOTALE	2022	33	2	26	2083

Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totale
CASSAZIONISTI	124	5	0	0	129
AVVOCATI NON CASSAZIONISTI	833	12	0	4	849
TOTALE	957	17	0	4	978

Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totale
CASSAZIONISTI	325	11	1	0	337
AVVOCATI NON CASSAZIONISTI	740	5	1	22	768
TOTALE	1065	16	2	22	1105

	Uomini	Donne	Totale
PRATICANTI SEMPLICI	168	223	391
PRATICANTI ABILITATI	112	184	296
TOTALE	280	407	687

	Uomini	Donne	Totale
ISCRITTI	1385	1385	2770

Studi Associati	Società tra Professionisti
39	1